



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Il lavoro sportivo nei settori dilettantistici alla luce del d. lgs. n. 36 del 2021

Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea in Giurisprudenza

Pierluca Rossi Doria
Matricola 1768148

Relatore
Prof. Stefano Bellomo

A.A. 2021-2022

Indice

INTRODUZIONE	2
<i>CAPITOLO I - L'ORDINAMENTO SPORTIVO E LE VICENDE</i>	
<i>EVOLUTIVE DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE</i>	4
1.1. Cenni generali sulla normativa in vigore fino al 30 giugno 2023.....	4
1.2. Legge 8 agosto 2019, n. 86 e conseguenti decreti.	16
1.3. Il correttivo al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.	19
1.4. Proposta di riconoscimento costituzionale del valore dello sport.....	22
<i>CAPITOLO II - IL LAVORO SPORTIVO: DEFINIZIONE E TUTELE NEL</i>	
<i>D. LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 E S. M.</i>	25
2.1. Definizione e specificità del lavoratore sportivo.	25
2.2. Autonomia e subordinazione nella riforma del lavoro sportivo: tipi di <i>contratto e certificazioni.</i>	30
2.3. La disciplina del rapporto subordinato sportivo (durata, poteri <i>datoriali, cessione)</i>	37
2.4. L'attività dei volontari.....	41
2.5. Il trattamento fiscale, contributivo e previdenziale.	44
2.6. La tutela della salute.....	50
2.7. Il contratto di apprendistato.	53
2.8. La promozione di pari opportunità.	56
2.9. La figura dell'animale-atleta.	59
<i>CAPITOLO III - IL LAVORATORE SPORTIVO NEL SETTORE</i>	
<i>DILETTANTISTICO</i>	64
3.1. Il lavoratore sportivo nel settore dilettantistico e principali differenze <i>con il settore professionistico.</i>	64
3.2. Enti sportivi dilettantistici: caratteristiche e riconoscimento.	70
3.3. L'abolizione del vincolo sportivo.....	75

<i>3.4. Le impressioni dei protagonisti dello sport di alto livello: il caso concreto della Pallavolo italiana.....</i>	<i>81</i>
<i>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</i>	<i>85</i>
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	<i>88</i>
<i>SITOGRAFIA.....</i>	<i>91</i>

INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, emanato in attuazione della legge delega dell'8 agosto 2019, n. 86, il Governo ha rivoluzionato l'intero panorama sportivo italiano, introducendo finalmente la figura del lavoratore sportivo, perfettamente equiparato, quanto al trattamento, al lavoratore di tipo comune, salvo alcune differenze derivanti dalla specificità del settore.

La scelta di analizzare il lavoro sportivo, in particolare nell'area del dilettantismo, deriva dalla passione di chi scrive per tutto ciò che riguarda il mondo dello sport, vera e propria palestra per la mente. Avendo praticato sin da bambino i più diversi sport e avendo avuto la fortuna di poter frequentare gli ambienti sportivi, anche di alto livello, ho potuto constatare personalmente le problematiche che affliggono gli atleti di ogni categoria e livello, molte delle quali il decreto legislativo n. 36/2021 provvede a risolvere.

Lo scopo dell'elaborato è quello di fornire una puntuale analisi di come il legislatore ha inteso riformare lo sport italiano, con una attenta analisi dell'area del dilettantismo, fino ad oggi non oggetto di alcuna normazione.

Prima di esaminare il contenuto della riforma si è ritenuto opportuno analizzare la normativa in vigore per gli sportivi professionisti fino al 30 giugno 2023, vale a dire la l. n. 91/1981, così da avere un quadro completo della situazione in essere ad oggi. L'elaborato affronta il contenuto della legge delega, dei decreti attuativi e del correttivo, con un excursus relativo ad una proposta di riforma costituzionale per assicurare il diritto allo sport. Punto saliente della riforma in esame è sicuramente la definizione della figura del lavoratore sportivo, che prescinde dal settore dilettantistico o professionistico di appartenenza, definendo così anche, a contrario, la figura del volontario. Oltre ad analizzare i tipi di rapporto di lavoro che si possono instaurare tra sportivo e parte datoriale, la riforma affronta i temi del trattamento fiscale, contributivo e previdenziale riservato al lavoratore sportivo, la promozione delle pari opportunità all'interno dello sport e la figura dell'animale-atleta, che diventa per la prima volta centro di imputazione di interessi giuridici in tutte quelle discipline che prevedono l'uso di animali.

Il lavoro sportivo nel settore dilettantistico è oggetto di specifica normazione, esplicitata attraverso un'analisi delle differenze con il settore professionistico. Dopo anni di richieste da parte degli sportivi il d. lgs. 36/2021 ha finalmente abolito, anche nell'area del dilettantismo, il vincolo sportivo: una svolta epocale per tutti gli atleti che praticano sport non come attività lavorativa principale.

Poiché il decreto legislativo n. 36/2021 muterà del tutto il panorama sportivo italiano si è ritenuto opportuno svolgere interviste ai vertici della Pallavolo italiana, una delle Federazioni che non prevede il settore professionistico, così da condividere i pareri dei soggetti che saranno direttamente colpiti da una riforma di tale portata.

CAPITOLO I

L'ORDINAMENTO SPORTIVO E LE VICENDE EVOLUTIVE DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE

1.1. Cenni generali sulla normativa in vigore fino al 30 giugno 2023.

Se già nel XVII secolo gli aristocratici amavano confrontarsi in giochi sportivi, come la scherma o la pallacorda, si dovette attendere il XIX secolo per assistere, nell'ambito di un recupero generale di attenzione per le antichità classiche, alla nascita di un movimento culturale che gettasse le basi per una definizione moderna di sport.

In Inghilterra il teologo Thomas Arnold promosse lo sport quale strumento educativo per i giovani, mentre Oxford e Cambridge iniziavano a sfidarsi lungo il Tamigi; in Germania Friedrich Ludwig Jahn fondò la prima palestra di ginnastica¹; in Svezia Henrik Ling, medico ed insegnante di ginnastica, inventò sussidi didattici specifici (il quadro, la spalliera *etc.*)².

In Italia lo sport venne inizialmente inteso quale momento di addestramento militare e, nel 1833, il Re Carlo Alberto di Savoia chiamò a Torino Rudolf Obermann, istruttore svizzero di ginnastica, per completare l'addestramento dei suoi artiglieri. Gli studi e le attività di Obermann lo portarono a fondare, il 17 marzo 1844, la Società Ginnastica di Torino³, primo esempio di società sportiva che, scevra da legame con gli ambiti militari, promuoveva l'attività motoria per puro fine di diletto: nasceva così il *dilettantismo*.

Quando nel 1861 si giunse all'unificazione dell'Italia, le leggi del Regno Sabauda vennero estese a tutto il territorio nazionale. Tra esse spiccava, per quanto riguarda il settore di nostro interesse, la legge Casati sull'istruzione, la quale prevedeva che in tutti gli istituti superiori dovesse necessariamente essere insegnata la ginnastica e l'esercizio militare e, proprio presso la Reale Ginnastica di Torino, così aggettivata per grazia del Sovrano, fu istituito un corso magistrale per la formazione degli insegnanti di ginnastica⁴.

¹ G. Pesci, *La psicomotricità funzionale. Scienza e metodologia*, 2011, p. 42

² M. Vicini, *Istituzioni di scienze motorie*, Studium editore, 2017

³ C.G. Lacaïta - M. Fugazza, *L'istruzione secondaria nell'Italia unita*, 2013, p. 220-221.

⁴ *Statistica del Regno d'Italia, Istruzione Ginnastica*, Firenze, 1865

A seguire, nel 1878, la legge De Sanctis sancì l'introduzione dell'insegnamento della ginnastica nelle scuole di ogni grado⁵. Nel medesimo periodo nacquero le prime federazioni, per promuovere ed uniformare la regolamentazione delle singole discipline: prima naturalmente fu la federazione ginnastica, seguita da quelle del ciclismo e del canottaggio.

Se nel tardo '800 il compito dello sport era diventato quindi quello di far svagare gli individui, con la nuova ventata nazionalista che caratterizzò i primi decenni del XX secolo, venne recuperata l'idea di sport come preparazione militare, complice lo scoppio del Conflitto Mondiale.

Mentre nel 1914, aderendo agli ideali decoubertiniani, venne fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ente privato nato dall'unione delle varie Federazioni sportive, per meglio organizzare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, l'enorme seguito popolare che l'attività fisica stava ormai riscuotendo portò lo sport, specialmente con l'avvento del Fascismo, ad essere usato come attività di propaganda politica e di formazione dell'uomo nuovo⁶. "Credere, obbedire, combattere" era ciò che lo sport insegnava, ed era esattamente ciò che si richiedeva in guerra. Benito Mussolini nel 1923 fondò l'Ente Nazionale per l'Educazione Fisica, sostituito nel 1927 dall'Opera Nazionale Balilla (ONB)⁷ per controllare l'educazione fisica e la pratica sportiva dei giovani e formare la futura generazione fascista.

La presidenza del CONI fu assunta direttamente dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Achille Starace, nel 1933 e con la L. 426/1942 venne attribuita al CONI la natura di ente pubblico con personalità giuridica.

All'indomani della Liberazione, ogni partito della nuova Italia democratica si dotò di una propria organizzazione sportiva, per veicolare i propri valori e raggiungere ogni fascia della popolazione (UISP, AICS, ACSI, CSI, Libertas, CSEN, Centro Sportivo Fiamma *etc.*): tolleranza, correttezza e uguaglianza diventano fattori comuni a tutto il movimento

⁵ C.G. Lacaita - M. Fugazza, *L'istruzione secondaria nell'Italia unita*, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 222.

⁶ D. Serapiglia, *L'uomo nuovo. Sport e corporativismo tra fascismo e cattolicesimo italiano nell'estado novo portoghese tra le due guerre*, in *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporanea*, n. 17, 2019, p. 235 - 269

⁷ R. Freccero, *Storia dell'educazione fisica e sportiva in Italia*, Torino, 2013, p. 1 - 267

e, parallelamente, crebbe l'importanza dei fenomeni di spettacolo sportivo, che iniziarono ad assumere rilevante peso economico e sociale. Per la conduzione di queste attività erano indispensabili figure che assumevano sempre più caratteristiche professionali e, a volte, professionistiche, le quali, tuttavia, non trovano raffigurazione e tutela legislativa, con la conseguenza che non veniva riconosciuta la natura contrattuale al legame di affiliazione sportiva, pur mediato dalle Federazioni, in quanto si riteneva che le parti fossero interessate maggiormente al risultato sportivo piuttosto che allo scambio di prestazioni. Nel momento in cui però lo sport iniziò ad assumere una maggiore rilevanza economica, iniziò a svilupparsi l'idea di una necessaria distinzione tra coloro che praticavano lo sport in maniera puramente ludica e coloro per i quali invece l'attività sportiva rappresentava la principale attività e fonte di guadagno.

In giurisprudenza, così come in dottrina, si è a lungo discusso riguardo la natura autonoma o subordinata del contratto che legava l'atleta al sodalizio sportivo. La questione venne affrontata per la prima volta dal Tribunale di Torino nel 1950, in occasione della tragica vicenda di Superga, nella quale persero la vita la maggior parte dei giocatori del Torino. Nell'affrontare il tema della risarcibilità o meno del danno subito dalla società, il Tribunale torinese affermò come il contratto che legava i giocatori alla società fosse un contratto di prestazione d'opera, ed in quanto tale non vi fosse alcun diritto del Torino al risarcimento del danno, in quanto la morte degli atleti non comportava una violazione diretta dell'interesse e della sfera giuridica della società. Sentenza che fu confermata dalla Corte di Cassazione tre anni più tardi ⁸.

Tuttavia nel 1961 la stessa Suprema Corte mutò il proprio indirizzo, sostenendo che il rapporto di lavoro tra società ed atleti professionisti dovesse essere inquadrato come rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c., sussistendo i caratteri della continuità, esclusività e professionalità della prestazione degli atleti ⁹. La tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro divenne la tesi maggioritaria, ma una nuova pronuncia della Corte di Cassazione sostenne l'atipicità di tale rapporto rispetto ai comuni rapporti disciplinati dal Codice Civile¹⁰. Nel 1971, per risolvere definitivamente tale questione, intervenne allora una sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale confermò la natura

⁸ Cass., 4 luglio 1953, n. 2085

⁹ Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324

¹⁰ Cass., 2 aprile 1963, n. 811

subordinata del rapporto di lavoro sportivo, pur riconoscendone alcune caratteristiche atipiche¹¹.

Il legislatore fu costretto ad intervenire in materia in seguito ad un decreto del Pretore di Milano, il Dott. Castagliola, del 1978, il quale inibì lo svolgimento di trattative e la stipulazione di contratti da parte dei rappresentanti di società sportive calcistiche, in quanto ciò era contrario alla disciplina sul collocamento contenuta nella l. 29 aprile 1964, n. 24, la quale vietava la mediazione privata nella stipulazione di contratti di lavoro subordinato¹². La reazione delle società sportive costrinse il Governo ad agire, emanando in via d'urgenza il decreto legge 14 luglio 1978, n. 367, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 430, che sancì l'inapplicabilità delle norme sul collocamento ai contratti di lavoro sportivo, ma nulla disse riguardo la natura del rapporto tra società ed atleti. Questione che fu risolta in via definitiva solamente con la legge n. 91/1981: il disegno di legge iniziale individuava lo sportivo professionista come titolare di un rapporto di lavoro autonomo, ma tale impostazione venne ribaltata nel testo di legge finale, optando per una presunzione di lavoro subordinato¹³.

Tale legge, in vigore fino al 30 giugno 2023, determinò la dicotomia tra atleti professionisti, oggetto di tutele specifiche, e atleti dilettanti, i quali vennero del tutto ignorati. La conseguenza fu, per questi ultimi, la non applicazione della presunzione di subordinazione né, pur ricorrendone gli indici, della disciplina speciale del lavoro subordinato sportivo. Il tutto, come meglio vedremo, definendo la differenza tra le due fattispecie in base a criteri non direttamente connessi all'esecuzione della prestazione di lavoro sportivo.

L'art. 2 della l. 91/81 recita infatti: *“Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle*

¹¹ Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 4174

¹² P. Raimondo, *Elementi di Diritto Privato Sportivo*, Giraldi Editore, 2013, p. 117-118

¹³ G. M. Riccio - G. Sciancalepore - L. Cantamessa, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, 2008, p. 150

federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Risulta evidente come l’acquisizione dello status di professionista avvenga sulla base di requisiti soggettivi ed oggettivi. Per quanto riguarda i primi la legge enuncia espressamente che, le varie figure alle quali la legge si applica (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), debbono aver ottenuto una specifica qualificazione direttamente dalle federazioni sportive nazionali cui appartengono. Tutti questi soggetti sono accomunati dal concorso diretto della loro attività al raggiungimento del miglior risultato sportivo, cosa che non avviene per altre figure, quali, per esempio, i massaggiatori o gli incaricati di mansioni amministrative o ausiliari¹⁴. Tali rapporti, di conseguenza, rimangono assoggettati al diritto comune, così come confermato dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 11/04/2008, n. 9551.

Quanto ai profili oggettivi della qualificazione di sportivo “professionista”, devono ricorrere l’onerosità della prestazione sportiva, che deve quindi essere remunerata con un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione stessa, e la continuità dell’esercizio dell’attività sportiva. Inoltre la l. 91/1981 stabilisce che l’esercizio dell’attività sportiva debba rientrare nell’ambito delle discipline regolate dal CONI (sancendo così che tale legge è applicabile solamente ai contratti stipulati tra tesserati e società affiliate alle Federazioni sportive nazionali), e che tale esercizio avvenga nell’ambito dei settori sportivi qualificati dalle Federazioni come professionistici.

Tali presupposti per l’attribuzione dello status di professionista costituiscono il vero vulnus della normativa in esame: la tragica conseguenza è quella di lasciare privi di tutela specifica tutti i casi di “professionismo di fatto”, ossia quegli atleti che, pur prestando con continuità un’attività remunerata, non sono individuabili come professionisti solamente perché non operano in ambiti qualificati come professionistici dalla Federazione d’appartenenza¹⁵ (l’esempio più eclatante è quello dei pallavolisti di Superlega, i quali ricevono compensi anche milionari a fronte di un’attività continuativa, ma sono individuati come dilettanti dalla FIPAV). Ad oggi, infatti, il professionismo sportivo è

¹⁴ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, 2004, p. 14

¹⁵ M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004, p. 53 e seg.

riconosciuto dal CONI solo per 6 Federazioni Sportive Nazionali: calcio, pallacanestro, ciclismo, motociclismo, pugilato e golf.

Una volta definito come professionistico, il rapporto di lavoro si presume come rientrante nell'ambito del lavoro subordinato, a norma dell'art. 3, l. 91/1981. Tuttavia, in presenza di almeno uno dei requisiti indicati al secondo comma, la prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo. Tali requisiti sono così identificati: *“a. l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b. l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o d'allenamento; c. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”*.

Ma, come è evidente, la norma si riferisce solamente agli atleti, e non anche agli altri soggetti elencati nell'art. 2, con la conseguenza che per la qualificazione del rapporto di lavoro di tali altre figure professionali occorrerà la dimostrazione in giudizio secondo i criteri ricavabili dagli art. 2094 e 2222 cod. civ., senza la possibilità che la valutazione sia assistita dal meccanismo presuntivo ¹⁶.

L'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo avviene *“mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive”* (art. 4 l. 91/1981), la quale deve essere obbligatoriamente costituita nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (emerge quindi una limitazione soggettiva dal lato datoriale), *“secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione”*.

Numerose sono le deroghe rispetto alla disciplina giuslavoristica ordinaria. Innanzitutto è prevista la libera apponibilità di un termine finale al rapporto di lavoro, potendo prevedere il contratto un termine risolutivo non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto (art. 5), mentre viene esclusa l'applicabilità della l. 230/1962 sui

¹⁶ Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 233

contratti a termine, ammettendo così la possibilità che più contratti a termine tra gli stessi soggetti si succedano tra loro. Viene poi espressamente prevista la vincolatività dell'accordo tipo disegnato da un accordo collettivo valido *erga omnes*, così l'obbligo del deposito del contratto: tali previsioni sono finalizzate ad assicurare un controllo da parte della federazione d'appartenenza riguardo la sostenibilità economica degli impegni presi dalle società sportive, al fine di evitare che le competizioni possano venir falsate da impegni eccessivamente gravosi. La forma scritta è richiesta *ab substantiam*, in quanto la mancanza di tale forma impedirebbe il deposito e l'approvazione da parte della federazione competente. In mancanza è infatti prevista espressamente la nullità del contratto. Nullità che non colpisce però solamente tale vizio, in quanto i commi 1 e 2 dell'art. 4 sono da leggersi congiuntamente: la nullità colpisce infatti ogni disallineamento con la previsione normativa, in qualunque fase ciò avvenga, comprendendo quindi anche il mancato deposito o la mancata corrispondenza del contratto individuale al contratto tipo¹⁷.

Ai contratti di lavoro sportivo non si applicano poi gli artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, lo *Statuto dei lavoratori*¹⁸, permettendo così in questo ambito le riprese del lavoratore con impianti audiovisivi, gli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro necessari a verificare l'idoneità dello sportivo professionista all'attività, e impedendo tra le altre cose al lavoratore licenziato ingiustamente di ottenere il reintegro sul posto di lavoro, potendo esso chiedere solamente il risarcimento dei danni subiti. La ratio dell'esclusione di tali norme dello *Statuto dei lavoratori* è da ricondursi alle esigenze delle prestazioni sportive degli atleti. Al giorno d'oggi è infatti pacifico come tali prestazioni abbiano finalità di spettacolo, non tollerando quindi restrizioni alle riprese audiovisive, così come non è ipotizzabile l'esclusione degli accertamenti medici, che si rivelano invece convenienti anche per lo sportivo stesso, né configurabili i concetti di mansioni, avanzamento o dequalificazione professionale¹⁹. Da segnalare è una diffusa opinione dottrinale secondo la quale tale elenco di norme inapplicabili ai contratti di lavoro sportivo non è da considerarsi come tassativo, potendo essere integrato in seguito

¹⁷ V. Frattarolo, *Rapporto di lavoro professionistico*, Giuffrè Editore, 2015, p. 31-32

¹⁸ G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre a una prima lettura*, in *Olympialex Rewiew*, 2021, p. 52

¹⁹ G. Ianniruberto, *L'atleta al servizio della società sportiva*, in *Mass. giur. lav.*, 2006, p. 15

ad un giudizio di incompatibilità ²⁰ affidato alle parti collettive mediante la regolazione di specifici istituti, o al giudice nel caso in queste non vi provvedano.

Il contratto di lavoro dello sportivo professionista, secondo l'art. 5 della l. 91/1981, è cedibile da una società ad un'altra prima della scadenza del rapporto di lavoro, purché vi consentano tutte le parti del contratto. Una volta cessato il rapporto di lavoro il giocatore professionista è libero di stipulare un nuovo contratto (altra notevole differenza rispetto al diritto ordinario, nel quale possono invece essere previste clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale del lavoratore), ma era inizialmente previsto, come in altre legislazioni europee, che le Federazioni sportive nazionali potessero stabilire il versamento, da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente, di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, giusto l'art. 6. Questa norma venne da subito fortemente criticata, per poi finire indirettamente all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la causa C-415/93, sfociata nella epocale "Sentenza Bosman". Il caso era quello del calciatore professionista Jean-Marc Bosman che, al termine del contratto che lo legava alla società calcistica belga Standard Liegi, non poté firmare con il club francese del Dunkerque in quanto questo si rifiutò di versare una somma di denaro alla precedente società. La Corte nel 1995 stabilì come il sistema all'epoca in vigore costituisse una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, ed in quanto tale contrastasse con l'art. 39 del trattato di Roma: la nozione di lavoratore non può ammettere che un elemento esterno al rapporto (nel nostro caso la decisione della Federazione sportiva in punto di inquadramento professionistico o dilettantistico dell'attività) condizioni l'accesso alle garanzie ²¹, ma occorre focalizzarsi sugli elementi interni al contratto (i.e. sulla causa), bastando quindi uno scambio tra una prestazione suscettibile di valutazione economica ed un compenso ²². La sentenza, peraltro, si spingerà oltre impedendo alle federazioni di imporre un tetto al numero di calciatori stranieri presenti nelle rose delle squadre.

²⁰ V. Frattarolo, *Rapporto di lavoro professionistico*, Giuffrè Editore, 2015, p. 40

²¹ In tema v. B. Nascimbene, *Diritto sportivo (Unione europea)*, in *Enc. Dir., Annali*, X, 2017, 343 ss

²² M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, p. 10

Il legislatore italiano si è uniformato alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con il cd. "*Decreto Bosman*", d.l. 20 settembre 1996 n. 485, il quale andava a modificare proprio l'art. 6 della l. 91/1981. Per gli sportivi professionisti veniva così definitivamente meno il vincolo sportivo (ossia la limitazione alla libertà contrattuale degli atleti), peraltro come era già espressamente previsto dall'art. 16 della l. 91/1981, il quale ne prevedeva l'eliminazione entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Vincolo sportivo che permane tutt'oggi in vigore per gli sportivi dilettanti, seppur con alcune previsioni atte a limitare questa disparità di trattamento (come la previsione di un limite temporale), e che, come più avanti vedremo, proprio la Riforma dello Sport in esame ha il merito di eliminare definitivamente.

L'art. 7 l. 91/1981 prevede poi una tutela sanitaria avanzata per l'atleta professionista. Al centro del sistema di protezione v'è l'istituzione di una scheda sanitaria in continuo aggiornamento. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti ²³.

Altra grande differenza con i dilettanti è la previsione, ad opera dell'art. 9, dell'obbligatorietà dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Se quindi i professionisti hanno diritto alla pensione, fino al 30 giugno 2023 tutti i lavoratori sportivi dilettanti (cd. falsi dilettanti) sono totalmente sprovvisti di tutela. I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti sono calcolati sul compenso globale annuo percepito dai professionisti (comprensivo quindi anche di premi e rimborsi spese).

Il regime fiscale degli sportivi professionisti varia a seconda del tipo di contratto, subordinato o autonomo, da essi stipulato con la società presso cui prestano la propria attività. In caso di contratto di lavoro subordinato la tassazione dei relativi redditi avviene in base alle disposizioni degli artt. 49-52 del DPR n. 917/86 in materia di redditi di lavoro dipendente. Il reddito percepito dallo sportivo professionista, in denaro o sotto forma di c.d. "fringe benefit", è soggetto ad imposte sul reddito con la società sportiva che opera quale sostituto d'imposta. Qualora invece lo sportivo professionista sia legato alla società

²³ F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro professionistico e dilettantismo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019, p. 18

da un contratto di lavoro autonomo è la stessa legge 91/81 che, all'articolo 15, rinvia all'allora art. 49 terzo comma lettera a) del vecchio 597, il cui dettato è oggi rinvenibile nell'art. 50 comma 1 lettera C-bis: anche in questo caso la società sportiva dovrà operare le ritenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 d.P.R. n. 600/73 ma in misura fissa (20%) e non progressiva, come per i redditi di lavoro dipendente ²⁴.

Se quindi lo sportivo professionista è un lavoratore a tutti gli effetti, grazie alla l. 91/1981, la situazione è invece drammatica per la grande maggioranza degli atleti-lavoratori del panorama sportivo italiano, i quali come detto, solamente per la mancanza del requisito oggettivo della qualificazione del settore in cui operano come professionistico da parte della Federazione d'appartenenza, sono da individuare come dilettanti, con la sgradevole conseguenza di essere sprovvisti delle tutele, oggi ritenute indispensabili per qualunque lavoratore. L'individuazione della figura del dilettante avviene quindi per esclusione, ossia tutti coloro che non possono essere inquadrati come professionisti ai sensi dell'art. 2 l. 91/1981.

Gli sportivi dilettanti che ricevono compensi, a qualunque titolo, sono legati alle società sportive dilettantistiche attraverso un contratto di collaborazione sportiva. Tale contratto non prevede formalità specifiche, non essendo previsto neanche l'obbligo di sottoscrizione delle parti, ma solamente l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al centro per l'impiego l'avvio della collaborazione, così come la sua cessazione. Per poter stipulare contratti di collaborazione sportiva le Associazioni devono rispettare alcune disposizioni specifiche, riguardanti lo statuto, che deve contenere alcuni elementi essenziali quali: assenza di fine di lucro, denominazione Sportiva Dilettantistica, democrazia interna, svolgimento di attività sportive dilettantistiche, divieto di partecipazione ad altre ASD per gli amministratori, devoluzione del patrimonio per scioglimento, conformarsi alle direttive del Coni, Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva.

È l'art. 67, comma 1, lett. m del T.U.I.R. a stabilire che rientrano tra i *redditi diversi*: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di

²⁴ A. Magliaro, *Sport e Fisco*, in *Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento*, 2018, p. 53-54

cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". È una definizione puramente fiscale: non rientrando tra i redditi da lavoro, per tali somme non è dovuta alcuna contribuzione previdenziale²⁵ né premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto.

Giusto poi l'art. 69 T.U.I.R. "Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale."

Se, come visto, i compensi ricevuti dallo sportivo, avente un contratto di collaborazione con una ASD riconosciuta, sono inferiori ai 10.000€ annui (si applica il principio di cassa, quindi occorre considerare l'anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre), non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali; qualora invece la somma percepita dallo sportivo sia di importo maggiore, le somme sono sottoposte ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23% (pari al primo scaglione IRPEF), ma continuano a non concorrere alla formazione del reddito del percettore se inferiori a €30.158,27, non andando dichiarati se costituiscono l'unico reddito; infine, qualora i compensi ricevuti siano superiori anche a questa seconda soglia, contribuiranno a formare il reddito del percettore anche qualora siano l'unica fonte di reddito.

²⁵ Circolare INPS del 7-2-2001 (estratta in data 02 Novembre 2022 dal sito INPS, tramite il seguente link: <https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2032%20del%207-2-2001.htm>)

Tra dicembre 2021 e Gennaio 2022 sono intervenute una serie di sentenze della Cassazione (n. 41397/2021; n. 41467/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022, n. 177/2022) che, nel mentre venivano approvate le prime bozze di riforma del lavoro sportivo, ne hanno anticipato il contenuto, affermando il principio secondo il quale non sia possibile includere tra i redditi diversi di cui all'art. 67, c.1, lett. m) del TUIR le somme percepite da coloro che svolgono professionalmente e con continuità attività lavorative in ambito sportivo dilettantistico. In tal caso, il rapporto tra ASD e lavoratore vero e proprio deve rientrare tra le fattispecie del lavoro subordinato o autonomo: è necessario verificare la sostanziale natura dilettantistica dell'ente erogatore dei compensi ²⁶.

²⁶ Corte di Cassazione, sent. n. 177 del 08 giugno 2022

1.2. Legge 8 agosto 2019, n. 86 e conseguenti decreti.

Il 16 Agosto 2019 è stata promulgata in Gazzetta Ufficiale la legge n.86, 8 agosto 2019, contenente “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

Il testo è composto da 10 articoli, organizzati in 4 capi, riguardanti, rispettivamente:

1. disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4);
2. disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6);
3. disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9);
4. disposizioni finali (art. 10).

Il testo della legge prevede deleghe al Governo, stabilendo che esso debba emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (termine poi prorogato di ulteriori 3 mesi dall'art. 1, co. 3, della L. 27/2020, e slittato infine a febbraio 2021) i conseguenti decreti legislativi, poi emanati il 28 febbraio 2021.

I cinque decreti hanno delineato una vera e propria riforma dello sport, entrata in vigore il 6 aprile 2021. Sono stati tuttavia previsti diversi differimenti per quanto riguarda l'entrata in vigore di specifici settori della riforma, come la nuova disciplina del lavoro sportivo che decorrerà dal 1° luglio 2023, e l'abolizione del vincolo sportivo che è stata fissata inizialmente al 31 luglio 2023, per poi essere suddivisa in due date differenti: è anticipata al 1 Luglio 2023 per i nuovi tesseramenti, mentre viene prevista per il 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i rinnovi, senza vincolo di continuità, di precedenti tesseramenti.

Il Decreto Legislativo n. 36, attuativo dell'art. 5 della legge delega, contiene le norme riguardanti il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”: come sarà detto in maniera più approfondita in seguito, con tale decreto vengono delineate le forme giuridiche che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere, e viene indicato il contenuto di atto costitutivo e statuto, che deve indicare l'oggetto sociale e indicare l'assenza dello scopo di lucro. Il rapporto tra atleta e società/associazione sportiva viene configurato come rapporto di natura associativa (dunque privatistica) e in quanto tale rende il tesserato

soggetto dell'ordinamento sportivo ²⁷. Vengono apprestate particolari tutele in favore degli atleti minorenni e si rinviene per la prima volta una serie di disposizioni a tutela degli animali impiegati nelle competizioni sportive. Nel titolo V, pilastro centrale della riforma, troviamo tre Capi dedicati al lavoro sportivo (con il superamento della dicotomia professionismo - dilettantismo introdotto dalla l. 91/1981), alle disposizioni a sostegno delle donne nello sport (con l'istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili, finalizzato al passaggio al professionismo femminile nelle più varie discipline) ed a disposizioni in materia di laureati in scienze motorie (valorizzati attraverso la creazione di nuove figure professionali). Infine, l'ultimo Titolo del decreto è dedicato alle "disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato".

Il D. Lgs. n. 37 contiene le "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo" ed individua un nuovo tipo di contratto, di mandato sportivo: il contratto attraverso il quale si incarica l'agente sportivo di mettere in contatto più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, ai fini della conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di lavoro sportivo o del trasferimento della prestazione sportiva attraverso la cessione del contratto di lavoro. Il ruolo dell'agente è finalizzato alla preparazione della stipula di contratti, attraverso le proprie competenze. Viene prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione degli agenti sportivo ad un Registro nazionale, dopo aver conseguito il titolo abilitativo all'esercizio della professione (in caso di mancata iscrizione il contratto di mandato sportivo è da considerarsi nullo). Tale decreto riforma anche il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto all'agente, da determinarsi in misura forfettaria o in percentuale sul valore della transazione, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo ²⁸.

Il D. Lgs. n. 38 contiene "Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in tema di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi", favorendo la costruzione di stadi

²⁷ M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corriere giuridico* 6/2021, 2021, p. 746

²⁸ M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corriere giuridico* 6/2021, 2021, p. 749-750

di proprietà di società o associazioni sportive e dedicando particolare attenzione alla promozione di interventi finalizzati all'ammodernamento e riqualificazione di impianti ed infrastrutture sportive.

Il D. Lgs. n. 39 prevede la "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", attraverso l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che sarà gestito telematicamente, finalizzato alla certificazione della natura dilettantistica di tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva.

Infine il D. Lgs. n. 40 contiene le "Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", con l'obiettivo di garantire standard di sicurezza più elevati e la partecipazione di persone con disabilità. Il grande merito di tale decreto è la definizione specifica dei vari ambiti e concetti rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità dei gestori di comprensori sciistici e degli utenti. I primi sono tenuti ad assicurare la pratica delle attività sportive in condizioni di sicurezza, proteggendo gli utenti dai pericoli e curando la manutenzione delle aree sciabili (con la previsione di un obbligo assicurativo); mentre gli utenti hanno l'obbligo di utilizzo del casco se minorenni (obbligo quindi alzato dai 14 ai 18 anni) e di rispettare le norme in tema di velocità e prudenza, stabilite dal decreto stesso. Di notevole importanza è l'art. 30, il quale stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni o infortuni compiuti a terzi, equiparando così l'attività dello sciatore alla circolazione stradale.

1.3. Il correttivo al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

L'approvazione dei cinque decreti legislativi ha indotto notevoli cambiamenti, che hanno immediatamente suscitato forti reazioni da parte di tutti gli interessati.

In seguito ad un lungo dibattito su pro e contro di tale riforma, da molti come vedremo osteggiata, e nonostante la caduta del Governo Draghi, il Consiglio dei Ministri, in uno dei suoi ultimi giorni di attività, ha approvato il 5 ottobre 2022 il Decreto legislativo n. 163, che va a correggere ed integrare il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 sugli enti sportivi e sul lavoro sportivo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2022, il correttivo è composto di 31 articoli che, correggendo gli errori e le storture del testo originario, più volte segnalati anche nelle audizioni parlamentari, chiarificano gli ambiti applicativi della riforma e tentano di rendere maggiormente sostenibili i costi che le associazioni dilettantistiche dovranno sostenere in seguito alla rivoluzione che il mondo dello sport si appresta ad affrontare.

Senza entrare nel merito dei singoli articoli della riforma, che approfondiremo adeguatamente in seguito, occorre segnalare le maggiori novità che tale decreto legislativo apporta.

Dal lato datoriale vengono innanzitutto recuperate nell'ambito applicativo le cooperative sportive dilettantistiche, omesse nel testo originario di riforma, e ora abilitate all'iscrizione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, cassando invece tale possibilità per le società di persone. Inoltre, la riforma viene estesa agli Enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, attraverso una serie di norme che fungono da raccordo con il Codice del Terzo settore (D. lgs. n. 117/17). Per i sodalizi sportivi è confermato l'esercizio in via stabile e principale della gestione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche, requisito non richiesto invece per le ASD/SSD che abbiano assunto anche la qualifica di enti del Terzo settore: possono svolgere sia attività di natura sportiva dilettantistica, sia altre attività di interesse generale, senza dover indicare l'una o le altre come prevalenti. Il decreto correttivo prevede poi che *“i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di*

*diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 9*²⁹ : tali attività sono così escluse da quelle inquadrare come secondarie (e come tali soggette a un limite ponderale rispetto a quelle definite come principali), permettendo agli enti sportivi di finanziarsi con maggiore libertà. Infine, per gli enti dilettantistici costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative, diverse da quelle a mutualità prevalente di cui all'art. 2153 del codice civile, viene confermata la possibilità di distribuire gli utili prodotti e gli avanzi di gestione fino al limite del 50%, quota che viene addirittura innalzata all'80% per le società sportive che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi.

Sul fronte del lavoro sportivo, per evitare problemi interpretativi, il nuovo testo del decreto definisce in maniera chiara e precisa la figura del lavoratore, contrapponendola a quella del volontario, che opera nello sport per pura passione, ancora una volta in stretta correlazione con la riforma con la riforma del Terzo Settore: viene eliminata la figura dell'*amatore*, su cui era basato il testo originario, sostituita da quella del *volontario* puro che, come vedremo, non può ricevere alcun tipo di compenso o indennizzo forfettario, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in occasione dell'attività sportiva e al di fuori del territorio comunale di residenza dell'individuo.

La figura del lavoratore sportivo viene allargata, andando a ricomprendere anche "*ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive*" [Art. 13, comma 1, lett. a – d. lgs. n. 163/2022]. Per tutti i lavoratori sportivi dilettantistici viene introdotta una presunzione di legge di contratto di collaborazione coordinata e continuativa qualora "*la durata delle prestazioni oggetto del contratto non superi le 18 ore settimanali*". Per i titolari di co.co.co. o di rapporto di lavoro autonomo nel settore dilettantistico viene introdotta una soglia di esenzione dagli oneri contributivi per i primi 5.000€ e, sulle somme eccedenti, mentre nel testo originale era prevista una progressività annuale nella determinazione dell'aliquota applicabile, con il correttivo si è preferito determinare da subito un'aliquota del 25%, ma

²⁹ Art. 4, comma 1, D. Lgs. 163/2022

per i primi cinque anni dall'entrata in vigore del correttivo stesso (fino quindi al 30 giugno 2028) prevedere una riduzione del 50% dell'imponibile contributivo.

Ai fini fiscali, e sempre unicamente nell'ambito dilettantistico, il d. lgs. 163/22 introduce un'esenzione totale per i primi 15.000€ di compenso e stabilisce che solo la parte eccedente contribuisce a formare il reddito complessivo del percipiente.

1.4. Proposta di riconoscimento costituzionale del valore dello sport.

Il 29 giugno 2022, con 195 voti favorevoli, 5 contrari e 12 astenuti, il Senato ha approvato in seconda deliberazione il DLL costituzionale n. 747, ad iniziativa dei senatori Sbrollini, Faraone, Renzi, Bonifazi, Carbone, Cucca, Garavini, Ginetti, Grimanti, Magorno, Marino, Nencini, Parente, Sudano e Vono, riguardante una proposta di modifica all'art. 33 Cost., in materia di promozione e valorizzazione dello sport.

Il testo necessitava dell'approvazione finale da parte della Camera dei deputati, ma la fine della XVIII legislatura ha vanificato il lavoro svolto, dovendo l'iter ricominciare davanti alle rinnovate camere.

Il disegno di legge in esame prevedeva la modifica dell'art. 33. Cost, attraverso l'aggiunta del seguente comma: “*«La Repubblica promuove e valorizza lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola, in particolare di quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute».*».

La nostra Costituzione è difatti al momento una delle poche in Europa che non menziona l'attività sportiva, fatto salvo l'art. 117 in tema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che prevede l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente.

Nel nostro paese il dibattito sulla pratica sportiva ha sempre riguardato, a livello dottrinale e giurisprudenziale, il tema della natura dell'ordinamento sportivo nazionale, facente parte di un ordinamento autonomo internazionale, e dei suoi rapporti con l'ordinamento statale. In disparte è invece sempre rimasto il tema dell'attività sportiva come diritto soggettivo individuale, che proprio tale riforma tenta di elevare a diritto fondamentale di rango costituzionale³⁰. Basti pensare che risale a meno di un decennio fa il riconoscimento nelle istituzioni scolastiche del “diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore”³¹.

³⁰ *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*, in *Dossier 20 aprile 2022*, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati (estratto in data 05/12/2022 dal seguente link: <https://www.sport.governo.it/media/3438/ac0594.pdf>)

³¹ Legge n. 107/2015, Art. 1, comma 369, lett. e.

L'attività sportiva, in tutte le sue forme, a qualunque livello venga praticata, è un momento fondamentale per la crescita degli individui, rappresentando “un importante strumento formativo d'integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l'impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio”³². A ciò si aggiungono valori di tipo sociale, quali coesione, integrazione, solidarietà, vicinanza tra popolazioni, lotta all'omofobia, che attraverso lo sport stesso lo Stato ha il compito di promuovere, rendendo lo sport parte integrante dell'educazione dell'individuo. Non a caso il disegno di legge prevedeva il diritto dell'individuo all'accesso allo sport proprio all'art. 33 Cost, in materia di cultura ed istruzione.

Lo Stato, se il DDL dovesse essere ripresentato ed approvato, avrebbe il compito di tracciare gli indirizzi nazionali in tema di attività sportiva, di assicurare che realmente tutti, in particolare i soggetti più deboli, possano accedere all'attività motoria e alle manifestazioni sportive. L'attività sportiva dovrebbe essere garantita, e promossa, ad ogni livello e per ogni generazione, potendo rappresentare, oltre che un momento di crescita personale, anche uno strumento attivo di lotta alla criminalità per quanto riguarda i soggetti più giovani che si trovano ai margini della società, ed una via di invecchiamento attivo per quanto riguarda i più anziani.

Approvare una riforma costituzionale che tuteli il diritto del singolo a svolgere attività sportiva vorrebbe dire anche uniformarsi agli indirizzi dell'Unione Europea, che già nel 2007 ha approvato il Libro bianco sullo Sport, per poi, con il Trattato di Lisbona, aprire una strada verso una dimensione europea dello sport, potendo l'UE sostenere, coordinare ed integrare le azioni dei singoli Stati membri, per promuovere la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive e la cooperazione tra organismi sportivi³³. Recita infatti il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'art. 165, paragrafo 1: *“L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa»*.

³² Disegno di Legge Costituzionale n. 2262 del 3 giugno 2021 (estratto dagli atti del Senato della Repubblica in data 14 novembre 2022, tramite il seguente link: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/364800.pdf>)

³³ Disegno di Legge Costituzionale n. 2262 del 3 giugno 2021 (estratto dagli atti del Senato della Repubblica in data 14 novembre 2022, tramite il seguente link: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/364800.pdf>)

A tale proposta di riforma sono state prontamente affiancate altre proposte di legge costituzionale che vertono sulla medesima materia, finalizzate a modificare gli articoli 9 e 32, tutte finalizzate a garantire a livello costituzionale l'accesso, l'esercizio e la tutela della pratica sportiva³⁴. Ciò a dimostrazione di come, a prescindere dall'esito della riforma costituzionale in esame, il nostro Paese sia ormai pronto per una fondamentale rivoluzione, concettuale e normativa, che valorizzi l'attività sportiva.

³⁴ *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*, in *Dossier 20 aprile 2022*, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati (estratto in data 05/12/2022 dal seguente link: <https://www.sport.governo.it/media/3438/ac0594.pdf>)

CAPITOLO II

IL LAVORO SPORTIVO: DEFINIZIONE E TUTELE NEL D.

LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 E S. M.

2.1. Definizione e specificità del lavoratore sportivo.

La più grande novità apportata dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 è, come anticipato, il ribaltamento dell'attuale paradigma basato sulla *divisio* professionista – dilettante, stabilita dalla l. 91/1981, in favore della nuova figura giuridica del “lavoratore sportivo”, finalizzata a ricomprendere tutti i soggetti che compiono attività sportiva in cambio di un corrispettivo economico, indipendentemente dal settore, professionistico o dilettantistico, in cui operano. La contrapposizione principale risulta quindi essere, come approfondiremo, tra le figure del lavoratore sportivo e del volontario, il quale, si anticipa per chiarezza espositiva, non percepisce alcun compenso ma solamente il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal proprio territorio comunale di residenza.

Pilastro del decreto in esame è infatti il Titolo V, denominato “Disposizioni in materia di lavoro sportivo”, comprendente l'art. 25 “Lavoratore sportivo”. Tale articolo, al comma 1, recita: “*è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo [...]*”. Ad una prima comparazione con l'art. 2 l. n. 91/81³⁵ risulta evidente come la norma in esame, oltre a indicare chiaramente il sinallagma tra l'attività sportiva ed un corrispettivo quale elemento fondante della qualifica di lavoratore sportivo, introduca due nuove figure professionali, ossia il direttore di gara e l'istruttore sportivo, e scinda la precedente figura del direttore tecnico sportivo il “direttore sportivo” e “direttore tecnico”: è direttore sportivo “*il soggetto che cura l'assetto organizzativo e sportivo di una società sportiva, con particolare riferimento alla*

³⁵ “*Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*”.

*gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento*³⁶, mentre è direttore tecnico *“il soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva”*³⁷.

La sentenza della Cassazione civile sez. lav. 11/04/2008, n. 9551 aveva inteso come esaustivo l’elenco allora formulato dall’art. 2 della l. n. 91/1981, escludendo i medici ed i massaggiatori sportivi dalla nozione di lavoratore sportivo, in quanto da considerarsi soggetti esterni alla prestazione sportiva. Conclusione certamente non condivisibile, in quanto è evidente come tali professionisti partecipino attivamente all’ottimizzazione della prestazione atletica ed alle scelte relative all’impiego dei singoli atleti (basti rilevare, ad esempio, che nello sport moderno, caratterizzato da ritmi di gioco sempre più frenetici, il consenso del medico sportivo è divenuto requisito fondamentale per poter schierare un giocatore al rientro da un infortunio) e, con l’atto di tesseramento, tali professionisti divengono a tutti gli effetti soggetti dell’ordinamento sportivo³⁸. Nonostante ciò, la formulazione originaria del già citato primo comma dell’art. 25 d. lgs. 26/2021 confermava tale indirizzo giurisprudenziale, con l’effetto di rendere anche in questo caso tassativo l’elenco delle figure professionali ricomprese nella nozione di lavoratore sportivo.

Con il correttivo al decreto approvato in data 5 ottobre 2022 è stato opportunamente introdotto un secondo periodo al comma 1 dell’art. 25 che, con una formula aperta, esclude la tassatività dell’elenco *de quo*, il quale è quindi da intendersi come meramente esemplificativo: *“È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”* Tale scelta del legislatore consente di ricomprendere nell’alveo della presente legge, attraverso il rinvio

³⁶ Art. 2, comma 1, lett. p) d. lgs. 36/2021

³⁷ Art. 2, comma 1, lett. q) d. lgs. 36/2021

³⁸ G. Agrifoglio, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi tra professionismo e dilettantismo*, in *Olympialex Review*, 2021, p. 111

ai regolamenti dei singoli enti affiliati, oltre i medici ed i massaggiatori, anche una serie di figure strumentali al raggiungimento della migliore prestazione sportiva, quali i data-analysts, gli *scoutmen*, gli osservatori, etc., che nel panorama sportivo attuale rivestono ruoli fondamentali all'interno delle società sportive. L'unica esclusione riguarda coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionali, come ad esempio i segretari, coloro che svolgono attività prevalentemente manuali, con l'utilizzo di attrezzature o macchinari finalizzate in maniera indiretta all'attività sportiva³⁹ (es. gli addetti all'impianto, giardinieri ecc.), i quali potranno stipulare con le società/associazioni sportive rapporti di collaborazione continuativa e coordinata che, così come indicato dall'art. 37 del decreto in esame, saranno regolati dall'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile⁴⁰.

Come meglio vedremo, *ex art. 25, comma 2*, il lavoratore sportivo può essere parte di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative. Tali contratti possono essere anche oggetto di certificazione (v. *infra*). Il tema del rapporto di lavoro tra sportivi e società rileva infatti anche all'interno dell'ordinamento statale: salvo quanto disciplinato diversamente dal decreto in esame, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano infatti, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario⁴¹.

Una disciplina *ad hoc* è stabilita dall'art. 25, comma 6, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che operino anche nel mondo dello sport, casistica non infrequente. Si pensi ad esempio ai professori di educazione fisica. Questi sono tenuti ad inviare una semplice comunicazione all'amministrazione da cui dipendono qualora, al di fuori dell'orario di lavoro, operino nel mondo dello sport come volontari, quindi prestando la propria attività sportiva senza riceverne alcun compenso e solo a favore di società e associazioni dilettantistiche. In quanto volontari ad essi si applicherà il regime di cui all'art. 29, comma 2. Qualora invece l'attività di tali dipendenti pubblici sia retribuita, essi dovranno richiedere una specifica autorizzazione all'amministrazione di

³⁹ K. Arrighi – F. De Nardo – P. Rendina, *Sul corretto inquadramento degli istruttori sportivi*, in *Olympialex*, 1/2021, p. 79

⁴⁰ G. Anastasio, *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e Sport*, n. 2/2021, p. 48

⁴¹ Art. 25, comma 5, d. lgs. 36/2021

appartenenza, e si applicherà la disciplina prevista dagli art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e art. 36, comma 6⁴².

Il comma 6-bis prevede che la prestazione sportiva di arbitri, giudici, cronometristi e comunque di tutti i “*soggetti che [...] sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive ...*” sia regolamentata da specifico contratto che ha quale parte datoriale direttamente la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata (d’ora in poi DSA) o l’Ente di Promozione Sportiva (d’ora in poi EPS) competente.

Il comma 7 conferma che i lavoratori sportivi extracomunitari sono soggetti anche alle norme previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e dei relativi provvedimenti attuativi.

Infine al comma 8 si prende atto della necessità di una disciplina specifica per la protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi. Nello svolgersi dell’attività sportiva vengono raccolti dalle società una molteplicità di dati normalmente classificati come sensibili, soprattutto in campo sanitario (si pensi alla cronologia degli infortuni subiti e alle periodiche analisi connesse all’attività di prevenzione e contrasto al doping sportivo)⁴³, che devono seguire il lavoratore sportivo nei vari passaggi da società a società, come previsto da vari regolamenti federali. Per la complessità di tali trattamenti, detto comma prevede che questi siano effettuati osservando, oltre che il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)⁴⁴, anche norme più specifiche che possono essere inserite negli accordi collettivi, stipulati dalle Federazione Sportiva Nazionale, DSA ed EPS con i rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In assenza di tali accordi è prevista l’emissione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, di un nuovo atto governativo dedicato a normare la specificità del caso. Riferendosi tale comma ai *rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi* e non alle organizzazioni *comparativamente più rappresentative* le Parti possono definire norme

⁴² Per chiarezza espositiva, si anticipa che tali articoli comportano esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro).

⁴³ Obbligo previsto espressamente dal comma 2 dell’art. 32 del presente decreto.

⁴⁴ Regolamento (UE) n. 679/2016

specifiche anche attraverso un accordo collettivo trasversale alle diverse categorie interessate⁴⁵.

⁴⁵ G. Sandulli, *Il decreto legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre ad una prima lettura*, in *Olympialex 1/2021*, p. 59.

2.2. Autonomia e subordinazione nella riforma del lavoro sportivo: tipi di contratto e certificazioni.

Una volta stabiliti i requisiti per la qualifica di lavoratore sportivo, che permette di tracciare *a contrario* anche i confini della figura del volontario, occorre interrogarsi circa la natura del rapporto di lavoro sportivo, sottolineando ancora una volta come grazie alla riforma in esame anche i dilettanti hanno la possibilità di stipulare veri e propri contratti di lavoro.

Il d. lgs. n. 36/2021 all'art. 25 comma 2 prevede che l'attività sportiva possa "costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative". L'art. 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163 ha eliminato il comma 4 dell'art. 25, che prevedeva che l'attività sportiva potesse costituire oggetto di prestazioni occasionali. Ciò non significa tuttavia che un lavoratore sportivo non potrà stipulare con il sodalizio un contratto di prestazione occasionale⁴⁶.

L'art. 25 comma 2 ha l'evidente scopo di uniformare il settore del lavoro sportivo rispetto alle tipologie contrattuali del diritto del lavoro, tenendo però sempre conto delle peculiarità dell'attività sportiva (attraverso una serie di disposizioni all'art. 26, come le norme speciali sull'apposizione di un termine finale al rapporto). Il rapporto di lavoro sportivo andrà quindi analizzato caso per caso, potendo essere ricondotto sia all'area del lavoro autonomo sia a quella del lavoro subordinato (anche a causa mista, essendo previsto all'art. 30 il contratto di apprendistato⁴⁷), secondo i parametri ed i criteri di diritto comune⁴⁸.

Ai sensi dell'art. 2094 c.c. "*E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto al direzione dell'imprenditore*", mentre il contratto d'opera è regolato dall'art. 2222 c.c., che stabilisce come "*Quando una persona si obbliga*

⁴⁶ B. Stivanello, *Sportivi senza prestazioni occasionali*, in *Rivista Online Fiscosport*, 2022 (estratto in data 06/12/2022 tramite il seguente link:<https://www.fiscosport.it/postfiscosport/in-evidenza/sportivi-senza-prestazioni-occasional/>)

⁴⁷ M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa* numero 3/2021, p. 12

⁴⁸ C. Di Cintio – S. Angileri, *Nasce il lavoratore sportivo*, in *La riforma dello sport*, Class Editori, 2021

a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV". L'elemento che distingue le due tipologie è quindi proprio il vincolo di subordinazione, che in dottrina viene ricostruito in termini "socio-economici" o "tecnico-funzionali": in base al primo modello la subordinazione è caratterizzata dalla dipendenza socio-economica del lavoratore dal datore di lavoro, mentre il secondo modello, seguito dalla giurisprudenza, ritiene che l'elemento prevalente e caratterizzante della subordinazione sia il profilo funzionalistico⁴⁹, il quale vede tradursi l'eterodirezione, dal punto di vista del lavoratore, nel sottostare al potere datoriale in osservanza di un obbligo e, dal punto di vista del datore, nell'assoggettamento del lavoratore al diritto del datore di lavoro di determinare, in ogni momento, l'*an*, il *quando* e il *quomodo* della prestazione lavorativa con la possibilità, ove fosse necessario, di ricorrere all'utilizzo del potere disciplinare per sanzionare il lavoratore per il mancato rispetto delle anzidette direttive.

Poiché una qualunque attività umana rilevante a livello economico può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo⁵⁰, la giurisprudenza ha più volte specificato come per la corretta qualificazione del rapporto di lavoro occorre considerare la specificità del caso concreto. Vi sono tre gruppi di criteri di qualificazione della subordinazione: il primo composto dall'indice "fondamentale", vale a dire l'eterodirezione; il secondo che comprende gli indici "esterni" al contenuto della prestazione, ossia la collaborazione e la continuità, destinati a rilevare solo qualora il criterio principale risulti sfuggente; nel terzo gruppo rientrano poi gli indici "residuali", che svolgono solo una funzione di rafforzamento della prova.

L'eterodirezione è, come anticipato, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro: la subordinazione consiste nel vincolo tra il datore ed il lavoratore, che discende da un'attività di controllo sull'esecuzione del lavoro⁵¹. Per quanto riguarda l'identificazione del potere direttivo, l'orientamento prevalente ritiene che l'assoggettamento del prestatore di lavoro alla parte

⁴⁹ G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il lavoro privato*, Giuffrè Editore, 2022, p. 815

⁵⁰ Cass. civ., sez. lav., 08 novembre 2016, n. 22658

⁵¹ Cass. civ. 18943/2021; Cass. civ. 27725/2019; Cass. civ. 29646/2018; Cass. Civ. 4884/2018; Cass. civ. 1178/2015; Cass. civ. 22690/2014

datoriale debba essere visibile attraverso ordini specifici⁵², mentre altro indirizzo giurisprudenziale non ritiene essenziale la presenza di ordini espressi e continui, purché l'eterodirezione non consista esclusivamente in una occasionale ingerenza o in un generico controllo, perfettamente compatibile con il lavoro autonomo⁵³.

Il potere di controllo, consistente nella possibilità per la parte datoriale di vigilare sul lavoratore nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto del rapporto di lavoro, è particolarmente importante, in quanto "l'esercizio del potere di controllo sull'osservanza dell'orario di lavoro attraverso l'imposizione dell'obbligo di timbratura e, più generalmente, del potere direttivo, organizzativo e gerarchico nei confronti del prestatore di lavoro configura il vincolo di subordinazione"⁵⁴. Al contempo la dottrina ha giustamente notato come il potere di controllo si presenti più o meno stringente in base alla natura dell'attività lavorativa: in alcune attività qualificate, come ad esempio quella del dirigente, è ineliminabile la discrezionalità del lavoratore⁵⁵.

In stretto legame con l'eterodirezione vi è poi il criterio della collaborazione nell'impresa, da intendersi come il collegamento funzionale della prestazione lavorativa con la struttura aziendale, attraverso l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa⁵⁶. Il requisito invece della continuità riguarda il tempo nel quale il lavoratore è nella disponibilità del datore di lavoro: la giurisprudenza ha specificato che la continuità debba essere intesa come la persistenza per un certo arco di tempo dell'obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le energie lavorative, essendo ciò compatibile con pause ed interruzioni⁵⁷.

Gli elementi sussidiari della subordinazione, pur non potendo surrogare l'eterodirezione, in alcuni casi possono essere valutati come indizi della subordinazione in grado di prevalere anche sulla volontà delle parti, qualora siano incompatibili con l'assetto da queste previsto. Il principale tra gli indici residuali è sicuramente il vincolo di orario: in presenza di un orario di lavoro imposto dalla parte datoriale non si è

⁵² Cass. civ. 26987/2009

⁵³ Cass. civ. 26986/2009.

⁵⁴ Cass. civ. 13858/2009.

⁵⁵ L. Spagnuolo Vigorita, *Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico critici*, Napoli, 1967.

⁵⁶ Cass. civ. 3647/2016; Cass. civ. 12572/2013.

⁵⁷ G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il lavoro privato*, Giuffrè Editore, 2022, p. 820

necessariamente in presenza di un'attività eterodiretta, ma essendo la continuità della prestazione un presupposto dell'eterodirezione, il vincolo d'orario rappresenta un utile elemento ai fini dell'accertamento della continuità stessa; viceversa, anche in assenza di un vincolo di orario predeterminato, è ben possibile accertare la subordinazione del lavoratore al datore di lavoro, qualora l'attività lavorativa oggetto del contratto non richieda un vincolo temporale. La giurisprudenza più recente ha svalutato invece il luogo di svolgimento della prestazione, in precedenza ritenuto indice della sussidiarietà, in quanto è perfettamente compatibile con un rapporto di lavoro subordinato lo svolgimento dell'attività lavorativa in locali non di proprietà del datore di lavoro: basti pensare allo smart-working o al telelavoro. L'esclusività della prestazione lavorativa ha tuttora una natura meramente indiziaria ai fini dell'accertamento della subordinazione, ben potendo coesistere una pluralità di rapporti di lavoro subordinato in capo al medesimo lavoratore⁵⁸. Anche le modalità di determinazione del corrispettivo (specificamente la natura fissa e predeterminato della retribuzione) assumono rilievo per l'accertamento della continuità del rapporto⁵⁹. L'ultimo indice sussidiario utilizzato dalla giurisprudenza è il rischio d'impresa, non rispondendo il lavoratore subordinato del risultato produttivo dell'attività svolta, a differenza del lavoratore autonomo⁶⁰: non sempre tuttavia tale regola è assoluta, in quanto nell'ipotesi del cottimo il rischio economico grava in parte anche sul lavoratore⁶¹. In passato anche l'utilizzo delle attrezzature del datore di lavoro da parte del lavoratore era considerato indice utile, ma la giurisprudenza lo ha accantonato in quanto, pur in caso di utilizzo da parte del lavoratore di mezzi proprio, il lavoro personale conserva il rilievo preponderante⁶².

Come anticipato, in presenza di tali indici nella fattispecie concreta portata davanti al giudice, questi potrà riqualificare il rapporto di lavoro indicandone la subordinazione, con conseguente prevalenza della sostanza sulla forma.

Il decreto legislativo n. 36/2021 si spinge oltre, prevedendo una serie di meccanismi di semplificazione destinati ad agevolare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro

⁵⁸ Cass. Civ. 13872/2004.

⁵⁹ Cass. Civ. 21028/2006.

⁶⁰ Cass. Civ. 4171/2006; Cass. Civ. 20669/2004.

⁶¹ A. Perulli, *Subordinazione e autonomia*, Tr. BES., t. II, 2007.

⁶² G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il lavoro privato*, Giuffrè Editore, 2022, p. 823

ed a prevenire il contenzioso. Il primo strumento è la previsione, agli articoli 27 e 28, del meccanismo presuntivo: nell'area del professionismo⁶³ il rapporto di lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato qualora l'attività sia prestata in maniera principale e continuativa. Tuttavia, qualora nel caso concreto ricorra uno dei seguenti requisiti, il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo: *“a) l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.*

Viceversa, nell'area del dilettantismo, a norma dell'art. 28, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: *la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.* Disposizione che crea alcuni problemi riguardo il calcolo delle diciotto ore settimanali, come meglio vedremo nel capitolo dedicato all'area del dilettantismo.

Si tratta evidentemente di presunzioni relative, che in quanto tali ammettono prova contraria. Ciò significa che a fronte, ad esempio, di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, l'onere della prova contraria spetta a chi intenda farla valere (in tal caso l'Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato)⁶⁴. Naturalmente, trattandosi di una presunzione, ciò non esclude che le parti si accordino per una diversa

⁶³ Si anticipa per chiarezza espositiva come tale area sia “composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle FSN e DSA stesse” (d.lgs. n. 36/2021 art. 38 comma 1).

⁶⁴ F. Romei – F. Fabietti, intervento in *La riforma dello sport. Cosa cambia per lo sport dilettantistico*, Roma, 20 Ottobre 2022.

forma contrattuale, potendo liberamente optare, qualora ne ricorrano i presupposti, per un contratto di tipo autonomo nell'area professionistica o per un contratto di lavoro subordinato nell'area del dilettantismo.

Per i contratti di lavoro sportivo di tipo autonomo sono previste una serie di deroghe che riguardano, come meglio approfondiremo nel capitolo ad esso dedicato, il piano previdenziale. I titolari di co.co.co o di altro tipo di contratto di lavoro autonomo, operanti nell'ambito del dilettantismo, dovranno essere iscritti alla gestione separata INPS. Coloro che però sono iscritti al Fondo sostitutivo per i lavoratori dello spettacolo possono scegliere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, se optare per tale regime contributivo o per la gestione separata INPS. Nel primo caso il carico contributivo è suddiviso in misura pari a 1/3 in capo al lavoratore, e 2/3 in capo alla controparte: il passaggio alla gestione separata non sarebbe vantaggioso, in quanto il lavoratore dovrebbe farsi carico dell'intero onere contributivo. Viceversa per i lavoratori autonomi occasionali, quindi non titolari di partita IVA, il passaggio alla gestione separata può rivelarsi particolarmente conveniente, in quanto l'onere contributivo graverà non sull'intero compenso percepito, ma solamente sulla somma eccedente i 5.000€⁶⁵.

Il comma 3 dell'art. 25 verte invece sul meccanismo della certificazione dei contratti. Tale istituto è stato introdotto dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti. Attraverso questo procedimento il contratto, sottoposto ad una delle Commissioni riconosciute dal Ministero del lavoro, viene giudicato come conforme al rapporto in esso regolato e alle norme giuridiche che tale rapporto regolano⁶⁶. *“Nei confronti dell'atto di certificazione le parti del contratto, così come i terzi nella cui sfera giuridica l'atto produce gli effetti, possono proporre ricorso per erronea qualificazione del rapporto o per mancata conformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. [...] o anche per vizi del consenso”*⁶⁷. Tuttavia, prima di presentare il ricorso, le parti che vogliono agire debbono, ai sensi del comma 4 dell'art. 80 d. lgs. n. 276/2003, rivolgersi alla commissione di

⁶⁵ G. Anastasio, *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e Sport* n. 2/2021

⁶⁶ G. Sinibaldi, *La certificazione dei contratti di “lavoro sportivo”*, in *Rivista Online Fiscosport*, 2014 (estratto in data 06/12/2022 tramite il seguente link: <https://www.fiscosport.it/postfiscosport/lavoro-e-previdenza/lavoro/la-certificazione-dei-contratti-di-lavoro-sportivo-a-cura-del-dott-giuliano-sinibaldi-consulente-regionale-fiscosport-marche-pesaro/>)

⁶⁷ D. lgs. n. 276/2003, art. 80, comma 1.

certificazione che ha adottato l'atto da impugnare, per tentare di risolvere la questione bonariamente.

Poiché l'entrata in vigore del Titolo V del d. lgs. n. 36/2021, con ogni probabilità, comporterà un significativo aumento del contenzioso in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro sportivo, il legislatore ha deciso di puntare sul ruolo deflattivo della certificazione dei contratti di lavoro ⁶⁸, introducendo un'ulteriore semplificazione con il già citato comma 3 dell'art. 25, dove viene stabilito che gli accordi collettivi stipulati dalle FSN, DSA e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (da notare come manchi il riferimento agli EPS), sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, possano individuare indici utili ai fini della certificazione stessa. Qualora tali accordi manchino, si dovrà tener conto degli indici che verranno individuati, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, con un decreto governativo. Ad una prima analisi dell'elenco dei soggetti autorizzati a stipulare accordi collettivi, risulta chiara la mancanza delle organizzazioni delle parti datoriali (pensiamo alla Lega Calcio, la Lega Volley ecc.), risultando legittimate solamente le Federazioni. Sennonché, volendo analizzare il mondo sportivo nel suo carattere reale, in molteplici casi i rapporti tra federazioni e tali organizzazioni è tutt'altro che roseo, e ciò potrebbe creare notevoli problemi nel momento in cui la riforma entrerà in vigore.

⁶⁸ M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa* numero 3/2021, p. 16

2.3. La disciplina del rapporto subordinato sportivo (durata, poteri datoriali, cessione).

Al rapporto di lavoro sportivo di tipo subordinato è dedicato l'intero art. 26 n. d. lgs. 36/2021, con il quale il legislatore delegato prende coscienza delle peculiarità del mondo sportivo e sancisce, attraverso una tecnica normativa "per sottrazione", l'inapplicabilità di numerose norme dello Statuto dei lavoratori e della disciplina in materia di licenziamento collettivo ed individuale, introducendo al contempo deroghe alla disciplina comune in materia di patti di non concorrenza, di limiti all'accesso alla giurisdizione statale e di contratti a tempo determinato ⁶⁹. Ciò non rappresenta una novità, in quanto tale articolo ripropone gran parte del quadro normativo disciplinato dalla l. n. 91/1981: la riforma fondamentale consiste nell'applicabilità di tale normativa anche nei confronti dei lavoratori sportivi dilettanti.

Il primo comma dell'art. 26 riguarda gli articoli dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) che non troveranno applicazione: si tratta dei già analizzati art. 4 (non vige quindi il divieto di ricorso ad impianti audiovisivi, per favorire la spettacolarizzazione dello sport); art. 5 (riguardante il divieto di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro); art. 18 (riguardante il recesso dal contratto a tempo indeterminato, consentendo così il recesso *ad nutum* in campo sportivo). Con il correttivo alla riforma è stato eliminato da questo elenco l'art. 13, non potendo quindi anche nel lavoro sportivo il datore attribuire mansioni differenti al lavoratore, in quanto ad oggi la disciplina delle mansioni del lavoratore è contenuta esclusivamente nell'art. 2103 c.c. Sempre al comma 1 viene stabilita l'inapplicabilità degli articoli da 1 ad 8 (fatto salvo l'art. 4 sulla nullità del licenziamento discriminatorio) della l. n. 604/1966, in tema di licenziamenti individuali: anche in questo caso emerge la licenziabilità *ad nutum* del lavoratore sportivo in caso di contratto a tempo indeterminato. La risoluzione del rapporto di lavoro sarà allora regolata dall'art. 2118 c.c., il quale stabilisce la possibilità di recedere liberamente dando preavviso (o pagando un'indennità per il mancato preavviso), salva giusta causa. Sulla scia di tale previsione viene inoltre esclusa l'applicabilità dei commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della l. 92/2012, così come degli artt. 2, 4, e 5 l. 108/1990, in tema di

⁶⁹ M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa* numero 3/2021, p. 12

impugnazione dei licenziamenti individuali (come l'obbligo di arbitrato o altre procedure di conciliazione).

Il comma 2 stabilisce espressamente come il contratto di lavoro subordinato sportivo possa prevedere un termine finale, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, riprendendo quanto già previsto dalla l. 91/1981. Sempre il comma 2 ammette espressamente la successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti, così come la cedibilità del contratto, prima della data di scadenza, da una società all'altra, sempre purché vi sia il consenso di tutte le parti interessate e siano rispettate le regole stabilite dalle Federazioni, DSA e EPS.

In genere, *“al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi”*, sebbene sia prevista la possibilità di apporre un termine superiore, non eccedente in ogni caso i ventiquattro mesi, in presenza di *“esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori”* oppure di *“esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”*⁷⁰, e la successione di più contratti a tempo determinato tra le stesse parti, aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può avere durata complessiva maggiore di 24 mesi⁷¹ (previsioni che vengono espressamente disapplicate dal comma 2 appena citato). Se quindi nel rapporto di lavoro “ordinario” il contratto a tempo determinato rappresenta l'eccezione, in ambito sportivo il contratto a termine diventa invece regola, per via della elevata mobilità connessa agli avvenimenti sportivi ed economici che investono i sodalizi sportivi e del carattere fiduciario del rapporto di prestazione sportiva⁷². Intervengono poi gli accordi collettivi per le varie categorie di lavoratori, che possono stabilire un termine inferiore: ad esempio nella pallacanestro, in base all'art. 10 Accordo Collettivo Giocatori Professionisti di pallacanestro Serie A e Lega 2, la durata massima per i giovani che stipulano il primo contratto professionistico è di 4 anni.

Per quanto attiene al profilo delle sanzioni disciplinari, nel diritto del lavoro sono regolate dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (il quale prevede tra le altre cose come il

⁷⁰ Art. 1, comma 1, d. l. 12 luglio 2018, n. 87

⁷¹ Art. 19 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (cd. Jobs Act)

⁷² V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 38

datore di lavoro debba contestare l'addebito al dipendente e sentire la difesa di questi), contenente una serie di norme procedurali e di termini dilatori posti a garanzia del lavoratore. Le esigenze di speditezza procedurale dell'attività sportiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni, ha portato così la l. 91/1981 a sancire l'inapplicabilità di tale art. 7 l. n. 300/1970 alle sanzioni irrogate dalle federazioni sportive nazionali; previsione confermata, ed ovviamente estesa anche ai lavoratori sportivi dilettanti, dal comma 3 dell'art. 26 d. lgs. n. 36/2021.

Anche il comma 5 dell'articolo in esame riproduce quanto già stabilito nella l. n. 91/1981 per i professionisti, ossia la possibilità di introdurre una clausola compromissoria all'interno del contratto, con la quale le parti si impegnano a non adire la magistratura ordinaria per le controversie concernenti l'attuazione del contratto, bensì a deferire la vicenda ad un collegio arbitrale (il cui numero di membri e le modalità di nomina dei essi debbono essere previsti nella medesima clausola compromissoria). La *ratio* di tale previsione risiede nel rapporto fiduciario che lega lo sportivo alla società/associazione di appartenenza e nella mancanza di sostanziale squilibrio tra le parti al momento della conclusione del contratto: è di molto attenuata, nel settore sportivo, la possibilità che la volontà del lavoratore non si formi in maniera libera. Ciò inoltre consente alle parti di risolvere all'interno dell'ordinamento sportivo anche le controversie di lavoro⁷³.

Chiude l'articolo il divieto di apporre nel contratto "*clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso*". Tale previsione, già introdotta per i professionisti dalla l. n. 91/1981, anche sulla scia della cd. Sentenza Bosman, vieta anche la possibilità di limitare la libertà professionale del lavoratore sportivo con pattuizione successive alla stipula del contratto. Il patto di non concorrenza, così come disciplinato dall'art. 2125 c.c., è appunto l'accordo tramite il quale il datore di lavoro può limitare l'attività dell'ex dipendente una volta cessato il contratto, per proteggersi da un'attività di concorrenza. Considerata la brevità della carriera di uno sportivo, non può chiaramente tollerarsi una tale limitazione, che sostanzialmente potrebbe coincidere con una fine anticipata della professione⁷⁴.

⁷³ M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, 2012, p. 265.

⁷⁴ A. Boscati, *Patto di non concorrenza*, Giuffrè Editore, 2010, p. 126

2.4. L'attività dei volontari.

La distinzione fondamentale operata dal d.lgs. n. 36/2021 è, come abbiamo potuto vedere, tra lavoratori sportivi *ex art. 25* e volontari *ex art. 29*. L'attività dei volontari rappresenta infatti l'unica alternativa al contratto di lavoro per le Asd/Ssd che vogliono beneficiare delle prestazioni sportive rese dai soggetti individuati dall'articolo 25 del decreto in esame⁷⁵.

Il comma 1 dell'articolo 29 afferma come tali “*volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali*”. È sul piano della causa che si basa la distinzione tra il lavoratore sportivo, che offre una prestazione lavorativa in cambio di un corrispettivo, e quella del volontario, il quale presta invece la propria attività per fini solidaristici o ideali⁷⁶. La norma precisa i requisiti della prestazione del volontario attraverso una serie di aggettivi, affermando come questi agiscano in modo *personale*, ossia senza un'organizzazione strumentale, *spontaneo*; quindi in virtù di una scelta libera; *gratuito*, quindi senza riceverne alcun compenso; *senza fine di lucro*, ossia senza trarne alcun vantaggio economico, *neanche indiretto*, escludendo così anche il caso di chi presti un'attività non direttamente retribuita dall'ente, come ad esempio il caso di uno sportivo che tenga dei corsi presso una società, in cambio della possibilità di utilizzarne le strutture anche per corsi privati, dai quali trarre una remunerazione direttamente dal beneficiario.

Il primo comma si conclude poi con un'affermazione che apre la strada a dubbi interpretativi, specificando come “*le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti*”. Tale elencazione è diversa da quella che l'art. 25 riconduce al lavoratore sportivo, non comprendendo le attività dei direttori di gara, direttori tecnici e direttori sportivi⁷⁷. Sulla scia di ciò si potrebbe ritenere che tali soggetti, anche qualora ricevano solamente rimborsi spese, non potrebbero esser considerati volontari.

⁷⁵ G. Anastasio, *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e Sport* numero 2/2021, p. 49

⁷⁶ M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa* numero 3/2021, p. 14

⁷⁷ G. Sandulli, *Il decreto legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre ad una prima lettura*, in *Olympialex* 1/2021, p. 61

La prima stesura del d. lgs. 36/2021 parlava di “*amatori*”, poi modificato in “*volontari*” con il correttivo pubblicato in data 2 novembre 2022. Agli amatori era possibile riconoscere “*premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive*”, purché nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (soglia dei diecimila euro). Il correttivo ha, come detto, rimosso il termine amatori, sostituito con volontari, nell’ottica di uniformare il testo della normativa in esame con le definizioni riscontrabili nel Codice del Terzo settore⁷⁸, che all’art. 17 così afferma: “*Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà*”.

Con la stessa ottica di uniformarsi alla legislazione che regola il Terzo settore, il legislatore ha compiuto una scelta restrittiva riguardo la possibilità di concedere premi o compensi occasionali ai volontari, affermando espressamente al comma 2 dell’art. 29 d. lgs. 36/2021 come “*le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente*”. Tale scelta risulta particolarmente felice, in quanto scongiura il ricorso alle prestazioni amatoriali in ambito sportivo per scopi fraudolenti (compensi regolari, propri del lavoratore sportivo, celati sotto forma di rimborsi spese, premi o compensi occasionali). Affermando come le prestazioni dei volontari non possano essere retribuite nemmeno dal beneficiario, si ribadisce quanto già previsto al comma 1, ossia l’incompatibilità con i fini di lucro, anche indiretti. Per quanto riguarda invece i rimborsi spese, affinché questi siano esclusi dalla tassazione, occorre un triplice requisito: 1) deve trattarsi di spese vive, regolarmente documentate; 2) tali spese devono riguardare specificamente il vitto, l’alloggio, il viaggio o il trasporto; 3) devono essere sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale,

⁷⁸ D.Lgs n. 117/2017

avendo riguardo non al territorio dell'associazione, ma a quello di residenza dello sportivo. La problematica che viene tuttavia a crearsi riguarda l'esclusione da tale normativa di qualsivoglia riferimento al domicilio in luogo della residenza: un atleta che viva in un comune differente da quello dove ha stabilito la residenza (si pensi agli innumerevoli studenti "fuori sede") potrebbe percepire innumerevoli rimborsi spese. Per quanto riguarda le indennità chilometriche sostenute da soggetti che svolgono attività sportiva in ambito dilettantistico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come "*non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACP*"⁷⁹.

Il comma 3 sancisce poi espressamente come sia incompatibile la prestazione sportiva del volontario con una qualsivoglia forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolga la propria attività sportiva. Questa previsione è un'eccessiva restrizione, potendo colpire le piccole società o associazioni dilettantistiche, nelle quali può ben accadere che agli sportivi amatoriali siano di volta in volta assegnati piccoli incarichi retribuiti, con lo scopo di una maggiore condivisione del progetto associativo⁸⁰.

A conferma del parallelismo con il Codice del Terzo Settore, il comma finale dell'art. 29 richiama espressamente l'articolo 18, comma 2, del d. lgs. n 117/2007, nel sancire l'obbligatorietà, per gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari, della stipula a favore di essi di un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. In base alla norma richiamata i volontari, per i quali possono essere stipulate polizze collettive o numeriche, possono essere occasionali (adibiti ad una singola manifestazione o evento sportivo) o non occasionali. Qualora siano volontari non occasionali, occorre la loro iscrizione presso il Registro dei volontari.

⁷⁹ Risoluzione dell' 11.04.2014 n. 38/E

⁸⁰ G. Sandulli, *Il decreto legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre ad una prima lettura*, in *Olympialex 1/2021*, p. 63

2.5. Il trattamento fiscale, contributivo e previdenziale.

Con l'avvento del d. lgs. 36/2021 finalmente anche gli sportivi operanti nell'area del dilettantismo hanno accesso alle tutele previdenziali previste fino al 30 giugno 2023 solamente per gli sportivi professionisti. Se infatti esistevano diverse disposizioni atte a disciplinare gli aspetti fiscali e tributari riguardanti le prestazioni degli sportivi "dilettanti", non vi era alcun riferimento al trattamento previdenziale⁸¹. Tale scelta del legislatore era del tutto coerente con la scelta di escludere la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro con lo sportivo dilettante. Anche ad esempio nella regolamentazione federale F.I.G.C. non è possibile incontrare alcuna norma che stabilisca un obbligo contributivo, per quanto riguarda i calciatori, in capo alle società sportive operanti nel calcio dilettantistico, a differenza di quanto avviene invece per i professionisti, ad esempio con l'art. 7 Statuto F.I.G.C.⁸².

La nuova figura del lavoratore sportivo, comprendente sia professionisti che dilettanti, e contrapposta solamente al volontario, è infatti equiparata in ogni aspetto al lavoratore comune, salvo alcune deroghe derivanti dalla specificità dell'attività svolta. Allo sportivo verrà così assicurato il diritto alla pensione, così come la tutela in caso di malattia, maternità, disoccupazione ecc. I volontari viceversa non sono soggetti ad alcun obbligo contributivo, in quanto le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Cominciando dall'analisi del trattamento pensionistico, l'art. 35 d. lgs. 36/2021 sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, gestito dall'INPS, per tutti i lavoratori sportivi subordinati, senza distinzione in base al settore professionistico o dilettantistico, con applicazione della conseguente normativa⁸³: tale fondo sarà infatti rinominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Inoltre gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle DSA e dai rappresentanti

⁸¹ A. Guadagnino, *Il trattamento previdenziale dei calciatori "non professionisti"*, in *Informazione Previdenziale. Rivista bimestrale dell'avvocatura dell'istituto nazionale della previdenza sociale n. 2, Marzo – Aprile 2003*, p. 421

⁸² M. Sferrazza, *Rapporto di lavoro e tutela previdenziale del calciatore non professionista*, in *Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali, Working paper n. 37/2006*, p. 3

⁸³ D. lgs. 30 aprile 1997, n. 166

delle categorie di lavoratori sportivi possono istituire forme pensionistiche complementari, sempre nel rispetto della disciplina legislativa vigente.

Qualora operino poi nei settori professionistici, possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Tali soggetti, se operanti invece nell'area del dilettantismo, hanno comunque diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale e, come abbiamo anticipato, sono iscritti alla Gestione separata INPS. Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, i direttori tecnici e gli istruttori presso le società sportive che sono iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori per lo spettacolo possono scegliere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, a quale regime previdenziale sottostare: solamente con la Gestione separata INPS beneficeranno della soglia di esenzione dei 5000€.

Per gli sportivi professionisti il D. Lgs. n. 166 del 1997 aveva stabilito l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura del 9,11%, mentre quella a carico del lavoratore era fissata nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria (ossia dell'8,89%)⁸⁴. L'aliquota complessiva era quindi del 18%, ma dal 1998 questa è aumentata di due punti percentuali l'anno, arrivando nel 2005 ad essere allineata a quella in vigore per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, ossia 32,70%⁸⁵. Ad oggi, l'aliquota dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) per gli sportivi professionisti è del 33%, di cui il 9,11% a carico del lavoratore.

Se nulla cambia quindi per i professionisti, è sull'area del dilettantismo che l'art. 35 si concentra maggiormente, dovendo dettare una disciplina integrale per degli individui che, fino al 30 giugno 2023, non sono toccati dalla contribuzione previdenziale. La prima agevolazione prevista per i lavoratori sportivi operanti nell'area del dilettantismo, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, è la già anticipata soglia di esenzione: *“l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche [...] sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000€”*. Si verifica così una

⁸⁴ V. Frattarolo, *Rapporto di lavoro sportivo professionistico*, Giuffrè Editore, 2015, p. 74

⁸⁵ M. Giua e L. Sanzi, *Il lavoro sportivo professionistico tra previdenza e antinfortunistica*, Halley editore, 2005, pp. 51-52

sostanziale analogia con il trattamento previdenziale dei compensi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale⁸⁶.

Per i medesimi soggetti sono previste due differenti aliquote previdenziali: il comma 6 fissa l'aliquota al 24 per cento per i pensionati o per i soggetti assicurati presso altre forme obbligatorie; mentre per coloro che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie né pensionati i commi 7 ed 8 stabiliscono un'aliquota fissa del 25 per cento, alla quale occorre aggiungere il 2,03 per cento o l'1,23% (a seconda che il lavoratore sia titolare di contratti di collaborazione continuativa e coordinata o svolga prestazioni autonome), per la tutela relativa alla maternità, alla malattia, alla degenza ospedaliera, agli assegni per il nucleo familiare e alla disoccupazione. Anche in tal caso, queste aliquote ricalcano quelle in essere per tutti i lavoratori titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, a dimostrazione ancora una volta della volontà di considerare lo sportivo, anche dilettante, un lavoratore a tutti gli effetti.

Poiché un tale cambiamento potrebbe gravare pesantemente sulle casse delle Asd/Ssd che dovranno versare i contributi, lo stesso decreto prevede una fase di transizione, nella quale i costi saranno abbattuti: fino al 31 dicembre 2027 (cinque anni dall'iniziale entrata in vigore del decreto, occorrerà adesso vedere se tale data anche sarà prorogata fino al 30 giugno 2028) la contribuzione per gli sportivi dilettanti titolari di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. Non si tratta di una decontribuzione, ma di una vera e propria riduzione imponibile, con conseguente dimezzamento delle prestazioni pensionistiche relative a questo al periodo in esame: saranno riconosciute esclusivamente per gli importi versati. Non sono invece ridotte le aliquote aggiuntive⁸⁷.

Chiudono l'art. 35 d. lgs. 36/2021 i commi 8-quater e 8-quinquies. Il primo stabilisce che per i rapporti cominciati prima dell'entrata in vigore del decreto, non si dà luogo a recupero contributivo. Il secondo detta invece un meccanismo di semplificazione: per i lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co. la comunicazione mensile all'INPS riguardante i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi avverrà

⁸⁶ F. Romei, intervento nel convegno *“La riforma dello sport. Cosa cambia per lo sport dilettantistico”*, del 20/10/2022.

⁸⁷ Le sopracitate maggiorazioni a tutela relativa a maternità, malattia, degenza ospedaliera, assegni per il nucleo familiare e disoccupazione.

attraverso una specifica funzione telematica istituita nel nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, che in sede apposita approfondiremo.

Anche sotto il profilo del trattamento fiscale il legislatore prevede uno sgravio contributivo a favore dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo: l'art. 36, comma 6, sancisce che i compensi erogati verso tali soggetti *“non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”*. Superata quindi tale franchigia, il lavoratore sportivo dilettante sarà soggetto a tassazione secondo le aliquote fiscali ordinarie. Sarà onere del lavoratore, all'atto del pagamento, rilasciare un'autocertificazione che attesti l'ammontare complessivo dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Tale soglia di esenzione dai contributi fiscali è prevista anche per gli atleti e atlete under 23, al fine di favorirne il graduale inserimento nell'ambito del settore professionistico. In caso però di sport di squadra, tale disposizione si applica solamente nel caso in cui il fatturato della società sportiva professionistica, nell'anno precedente a quello di applicazione dello sgravio fiscale, non sia stato superiore a 5 milioni di euro. La ratio sembrerebbe essere quella di offrire alle società, in un mondo dove spesso e volentieri viene contrattato lo stipendio netto e non quello lordo, un incentivo a tesserare giovani atleti. Il rovescio della medaglia, da tener a mente e scongiurare, è quanto avviene già con le regole sull'obbligo di utilizzo degli under negli sport di squadra: c'è il rischio di limitare eccessivamente la carriera (già di per sé breve) degli atleti più grandi.

Fatta salva tale previsione a favore degli atleti *under 23*, per quanto riguarda il trattamento fiscale il d. lgs. 36/2021 non prevede disposizioni specifiche per gli atleti professionisti, sancendo espressamente l'applicazione del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per tutto quanto non regolato dal decreto stesso. I compensi percepiti in forza di un rapporto di lavoro subordinato costituiscono quindi redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TIUR, e ne seguono il trattamento fiscale.

Il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione sportiva, le associazioni e le società sportive dilettantistiche

possono poi versare ai propri tesserati, che siano atleti o tecnici, i quali operano nell'area del dilettantismo, somme a titolo di premio per i risultati che questi ottengono nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione ai raduni o convocazioni con le Nazionali nelle manifestazioni nazionali o internazionali. Tali somme non sono considerate proventi da lavoro sportivo, perciò non ci sarà obbligo contributivo, e non si cumulano con i compensi sportivi. Sono però soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%⁸⁸.

Per quanto riguarda invece il premio INAIL, che meglio analizzeremo nel capitolo dedicato alla tutela della salute, il decreto in esame non prevede alcuna soglia né riduzione dell'imponibile. Il premio andrà quindi calcolato sull'intero compenso percepito.

Analizzando quindi la situazione complessiva dei lavoratori sportivi dipendenti, possiamo concludere che il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipende dall'entità annua di tali compensi, che vengono divisi in tre fasce: al di sotto dei 5.000€ si ha un'esenzione totale da IRPEF e INPS (ma occorrerà versare il premio INAIL); tra 5.001€ e 15.000€ si verseranno solamente i contributi INPS ed il premio INAIL; superati i 15.000€ occorrerà pagare, oltre al premio INAIL, sia i contributi INPS che l'IRPEF

Nell'area del dilettantismo il decreto consente anche, qualora ne ricorrano i presupposti, al lavoratore sportivo di agire in regime forfettario, come lavoratore autonomo con partita IVA ai sensi dell'art. 53 del TUIR (sono redditi da lavoro autonomo quelli che derivano "dall'esercizio di arti e professioni ovvero l'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un'attività diversa da quelle di impresa"). Affinché il lavoratore sportivo possa operare con partita IVA occorre il rispetto dei requisiti tipici del lavoro autonomo: 1) autonomia: lo sportivo deve organizzare autonomamente la propria attività, senza sottostare ad alcun vincolo di subordinazione; 2) professionalità: il soggetto deve compiere con regolarità, ripetitività e sistematicità una pluralità di atti economici coordinati tra loro e finalizzati al conseguimento di uno scopo; 3) natura non commerciale: differenzia le attività che generano redditi da lavoro autonomo da quelle che generano redditi da lavoro d'impresa.

⁸⁸ F. Romei, intervento a convegno "La riforma dello sport. Cosa cambia per lo sport dilettantistico", del 20/10/2022.

La scelta del regime forfettario per svolgere attività di lavoro sportivo può rivelarsi una scelta particolarmente favorevole, in quanto non prevede alcuna scadenza correlata ad un periodo di inattività o al raggiungimento di una determinata età anagrafica. Per tali soggetti il reddito viene determinato applicando il coefficiente di redditività, diversificato in base al codice ATECO posto ad identificare l'attività svolta, all'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Gli unici costi deducibili in tal caso sono i contributi versati alla Gestione separata INPS. Una volta determinato quindi il reddito imponibile, per i primi cinque anni di attività il lavoratore a regime forfettario applicherà una imposta unica del 5 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Passati i cinque anni, l'imposta salirà al 15 per cento. Inoltre il lavoratore autonomo in regime forfettario non addebiterà l'IVA in fattura ai propri clienti.

Vi sono tuttavia degli aspetti che occorre ancora chiarire, auspicando un intervento del legislatore. Innanzitutto non è chiaro se le agevolazioni fiscali e previdenziali previste nell'area del dilettantismo siano applicabili solo ai compensi che provengono da soggetti operanti all'interno dell'ordinamento sportivo, oppure alla totalità dei compensi percepiti dal lavoratore sportivo autonomo in regime forfettario⁸⁹. A parere di chi scrive la soluzione più corretta è la prima. Si evita così che venga aperta una posizione IVA fittizia per poter godere delle agevolazioni sui redditi derivanti da attività esterna all'ordinamento sportivo. Essendo poi escluso il settore professionistico da tali agevolazioni, sarebbe quantomeno contraddittorio invece ricomprenderne attività esterne.

Altro interrogativo riguarda la situazione di coloro che operavano come collaboratore sportivo, a favore dello stesso committente, e scelgono adesso di aprire la partita IVA: possono tali soggetti beneficiare dell'aliquota ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni, che viene preclusa qualora l'attività da esercitare sia una semplice prosecuzione di attività precedentemente svolta.

⁸⁹ F. Romei, *Il lavoratore sportivo con partita IVA*, in *Rivista Online Fiscosport*, 2022 (estratto in data 10/01/2023 tramite il seguente link: <https://www.fiscosport.it/postfiscosport/in-evidenza/il-lavoratore-sportivo-con-partita-iva>)

2.6. La tutela della salute.

Alla tutela della salute dei lavoratori sportivi sono dedicati gli artt. 32, 33 e 34 del d. lgs. 36/2021, che in buona parte rimandano alle disposizioni previste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli sanitari rappresentano attività fondamentale nell'ambito del lavoro sportivo, in quanto la prestazione fisica, contropartita del corrispettivo economico, è sostanzialmente influenzata dalle condizioni sanitarie dell'atleta. Per tale motivo, oltre a non trovare applicazione l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori (il quale vieta accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente) l'art. 32 espressamente sancisce che l'attività sportiva dei lavoratori sportivi ex. art. 25 viene svolta sotto controlli medici, secondo le disposizioni che verranno stabilite in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità da esso delegata in materia di sport, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Le norme previste nel futuro decreto potranno inoltre prevedere l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, così come individuare i tempi per l'effettuarsi delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, e disciplinarne le modalità di conservazione e compilazione⁹⁰.

Per quanto attiene invece all'accertamento dell'idoneità sportiva per i soggetti diversi dai lavoratori sportivi agonisti trovano applicazione i criteri fissati dal decreto di cui all'art. 5 del d. l. 30 dicembre 1979, n. 633: il decreto 18 febbraio 1982 ha sancito l'obbligo di certificato medico agonistico, da conservarsi presso le società sportive di appartenenza; inoltre il medico sportivo ha l'obbligo di conservare i risultati degli accertamenti effettuati (elettrocardiogramma, a riposo e sotto sforzo a seconda degli sport per cui si richiede l'idoneità; spirometria ecc.) per cinque anni. Per gli sportivi non agonisti trova invece applicazione il decreto di cui all'art. 7, comma 11, del d. l. 13 settembre 2012, n. 158, il quale prevede che il certificato annuale di idoneità possa essere rilasciato anche da medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, oltre che dai medici

⁹⁰ Art. 32, commi 2 e 3, d. lgs. 36/2021

sportivi, in seguito ad una serie di esami meno specifici rispetto all'attività agonistica (basta infatti il referto di un elettrocardiogramma effettuato una volta nella vita)⁹¹.

Le comuni disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori sportivi, giusto l'articolo 33, così come la disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, della gravidanza, dell'infortunio, della maternità e genitorialità, contro la disoccupazione involontaria. I lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi sono equiparati, per quanto riguarda le tutele riguardanti l'assicurazione economica di malattia e di maternità, ai lavoratori aventi diritto alle medesime indennità iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ed i relativi contributi sono calcolati con le modalità fissate per il settore dello spettacolo (tabella G l. n. 41/1986 e art. 79 l. n. 151/2001). Sempre a favore dei lavoratori sportivi subordinati è assicurato l'assegno per il nucleo familiare e le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI).

Disposizioni specifiche dovranno esser previste con apposito decreto a tutela della salute e sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, il quale dovrà prevedere diversi obblighi, anche di tipo informativo, per le società e associazioni sportive, tra cui *“la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e violenza su essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi”*⁹². Trova inoltre applicazione, sempre a tutela dei minori che praticano attività sportiva, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante l'attuazione della direttiva UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

All'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni è infine dedicato l'articolo 34. Tale disposizione prevede la dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche qualora vi siano previsioni, di legge o contrattuali, di tutela con polizze privatistiche. Un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovrà stabilire le

⁹¹ Decreto 8 agosto 2014, “Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica”

⁹² Art. 33, comma 6, d. lgs. 36/2021

retribuzioni ed i riferimenti tariffari per la determinazione del premio assicurativo. Tali retribuzioni varranno anche ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. Anche per i lavoratori sportivi titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa vige la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL.

Ricordiamo che, qualora i lavoratori sportivi operino nel settore dilettantistico, non è prevista alcuna soglia di esenzione dal versamento del premio INAIL, a differenza di quanto previsto per le imposte (i compensi sotto i 15.000€ non concorrono a formare il reddito del percipiente) ed i contributi pensionistici (esenzione fino a 5.000€).

Per gli sportivi dilettanti che svolgono la propria attività sportiva in qualità di volontari è prevista, oltre l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ⁹³, l'assicurazione obbligatoria per atleti, dirigenti e tecnici ricomprendente *“i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”* ⁹⁴.

⁹³ Art. 29, comma 4, d. lgs. 36/2021

⁹⁴ Art. 51, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289

2.7. Il contratto di apprendistato.

Allo scopo di favorire la formazione dei giovani atleti, garantendo agli stessi una crescita che sia non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, così come una preparazione professionale che possa permettere all'atleta di accedere all'attività lavorativa una volta conclusasi la carriera sportiva, il d. lgs. 36/2021, con l'art. 30, consente per la prima volta nel panorama sportivo la possibilità di stipulare contratti di apprendistato.

Il contratto di apprendistato è una tipologia contrattuale disciplinata dal d. lgs. n. 81/2015, decreto di attuazione del cd. *Jobs Act*. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani⁹⁵. La giurisprudenza lo considera un contratto a causa mista in quanto caratterizzato, oltre che dallo svolgimento di una prestazione lavorativa, dall'obbligo in capo al datore di lavoro di garantire all'apprendista un'adeguata formazione. Qualora tale formazione manchi, o la prova della stessa, il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c.⁹⁶. Il datore di lavoro, a fronte di tale formazione (in parte interna e in parte esterna), corrisponde all'apprendista una retribuzione ridotta per la prestazione di lavoro, a causa dell'inesperienza del lavoratore⁹⁷.

Nella disciplina ordinaria sono previste tre tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

L'art. 30 comma 1 della riforma in esame consente però in ambito sportivo alle società o associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche solamente la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di tipo a) e c), escludendo quindi l'apprendistato professionalizzante. La l. 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di bilancio 2022*) ha però introdotto la possibilità, per le sole società professionistiche, di stipulare anche tale tipologia di apprendistato, con il limite minimo di età fissato a 15 anni e quello massimo fissato a 23 anni: tale previsione è stata ripresa dal comma 7-bis del d. lgs. 36/2021,

⁹⁵ Art. 42, comma 1, d. lgs. 81/2015

⁹⁶ Cass. n. 14754/14 e Cass. n. 10075/13

⁹⁷ M. Rinaldi, *Diritto del lavoro 2022*, Key Editore, p. 76

introdotto con il correttivo. Per quanto riguarda invece l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulabile con atleti tra i 15 ed i 25 anni⁹⁸, mentre l'apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto ai soggetti ricompresi tra i 18 ed i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di maturità professionale⁹⁹.

Sempre il comma 1 dell'art. 30 specifica che la formazione degli atleti, elemento caratterizzante del contratto di apprendistato, *“può avvenire anche attraverso le classi di laurea L-22 (Scienze motorie e laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché LM-68 (Scienze e tecniche dello sport)”*.

Per la specificità del settore di applicazione sono previste alcune deroghe rispetto alla normativa dell'apprendistato ordinario: l'art. 30, comma 3, prevede che non si applicano all'atleta apprendista l'art. 42, commi 3, 4 e 7 d. lgs. 81/2015. In ambito sportivo, quindi, non saranno applicabili le sanzioni per il licenziamento illegittimo ed il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dell'istruzione formativa non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Inoltre non trova applicazione la norma che stabilisce come il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non possa superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Ma la differenza più rilevante rispetto al contratto di apprendistato ordinario è rappresentata dalla mancata applicazione del comma 4, il quale prevede che nel caso in cui nessuna parte receda dal contratto al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro di tipo subordinato. L'art. 30 del decreto oggetto di esame stabilisce invece espressamente come al termine del periodo di apprendistato questo si risolva automaticamente: è una differenza formale e sostanziale rispetto al d. lgs. 81/2015, in quanto il contratto di apprendistato di tipo sportivo è qualificabile come contratto a tempo determinato, anziché

⁹⁸ Art. 43 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81

⁹⁹ Art. 45 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81

come contratto a tempo indeterminato¹⁰⁰. Qualora il giovane atleta stipuli poi, alla scadenza del contratto di apprendistato, un contratto di lavoro sportivo con altra società o associazione sportiva, questa è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica di cui all'art. 31, comma 2, alla società presso cui l'atleta abbia svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

Tramite una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità da esso delegata in materia di sport andranno poi definiti gli standard formativi e professionali relativi ai percorsi di istruzione e formazione dell'atleta apprendista (potendo prevedere anche il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva), così come ulteriori misure atte alla promozione della formazione dei giovani atleti e le linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee. Ad oggi infatti in Italia sono troppo pochi i casi in cui risulta possibile coniugare lo sport con lo studio o con la carriera professionale, dovendo l'atleta, a seconda dei casi, necessariamente mettere da parte una delle due carriere: una normativa che riconosca il valore, anche formativo e culturale, dello sport stesso (sulla scia degli *students-athletes* americani) rappresenta finalmente il punto di svolta per l'attività sportiva nel nostro Paese, che grazie a tale riforma riceve finalmente una propria dignità ed un trattamento che lo valorizzi.

Anche per gli atleti apprendisti valgono le deroghe, esaminate in precedenza, allo Statuto dei lavoratori previste dall'art. 26, commi 1 e 3, d. lgs. 36/2021 (riguardanti il divieto di impianti audiovisivi, controlli sanitari, di recesso *ad nutum* ecc.), mentre trovano applicazione gli obblighi in materia di controlli sanitari, sicurezza ed assicurazione contro gli infortuni stabiliti dagli artt. 32, 33 e 34.

¹⁰⁰ F. Fabietti, *Il contratto di apprendistato per giovani atleti*, in *Rivista Online Fiscosport*, 2022 (estratto in data 24/01/2023 tramite il seguente link: <https://www.fiscosport.it/postfiscosport/in-evidenza/il-contratto-di-apprendistato-per-i-giovani-atleti/>)

2.8. La promozione di pari opportunità.

Tra gli obiettivi principali della riforma del d. lgs. 36/2021 vi è la promozione delle pari opportunità delle donne nel lavoro sportivo, nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico, e l'incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile¹⁰¹.

Il primo obiettivo è perseguito tramite il Capo II del Titolo V, intitolato “*Disposizioni a sostegno delle donne nello sport*”. Gli articoli del presente capo sono in vigore dal 1° gennaio 2022, così come previsto dall’art. 51 del decreto stesso. L’art. 39 riguarda il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili. Come abbiamo precedentemente visto, in forza della l. n. 91/1981 nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI le singole Federazioni avevano il potere di riconoscere come “professionistiche” determinate attività sportive. Al momento dell’entrata in vigore della riforma del diritto sportivo, solamente la Federazione Italiana Golf ha permesso il passaggio dal dilettantismo al professionismo nel mondo femminile, istituendo la Sezione Professionisti a prescindere dal sesso degli atleti. Sulla scia delle disposizioni che a breve analizzeremo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sancito dal 1° luglio 2022 il passaggio al professionismo anche per il settore femminile.

L’art. 39 d. lgs. 36/2021, per favorire il passaggio al professionismo negli sport femminili, ha deliberato l’istituzione di un Fondo (avente una dotazione iniziale di 2,9 milioni per il 2020, 3,9 milioni per il 2021 e 3,9 milioni per il 2022), al quale possono accedere le Federazioni Sportive Nazionali che abbiano deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili. Al giorno d’oggi, purtroppo, nessuna Federazione ha deliberato tale passaggio, rimanendo il calcio femminile (oltre al golf) l’unica eccezione nel panorama sportivo italiano. La finalità di tale fondo è quella di far fronte alle ricadute dell’emergenza sanitaria da Covid-19; alla riorganizzazione e miglioramento delle infrastrutture sportive; al reclutamento e formazione delle atlete; alla qualifica e formazione dei tecnici; alla promozione dello sport femminile; alla sostenibilità economica della transizione al professionismo; all’allargamento delle tutele assicurative ed assistenziali delle atlete.

¹⁰¹ Art. 3, comma 2, lett. d) e f), d. lgs. 36/2021

Ulteriore disposizione in materia (art. 40) riguarda specifici interventi volti a promuovere la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, in ambito regionale e delle Province autonome, quanto all'ordinamento generale, e da parte del Coni per quanto riguarda le iniziative da intraprendere nell'ordinamento sportivo, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e responsabilità delle organizzazioni sportive¹⁰². Già nel 2018 il CONI, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre, aveva approvato i principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, prevedendo all'art. 5.1. che tali statuti debbano garantire la presenza di componenti di genere diverso nei Consigli federali in una misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti dei Consigli stessi.

Il secondo obiettivo del decreto in tema di promozione delle pari opportunità è affidato al Titolo VI, "*Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato*". Prima di tale riforma l'accesso e la presenza di atleti disabili nei Gruppi sportivi militari e nei Corpi civili dello Stato non era regolamentata, né sotto il profilo delle tutele di legge, né tanto meno sotto quello economico. Gli atleti paralimpici erano infatti remunerati solamente con rimborsi forfetari, ed una volta terminata la carriera sportiva gli atleti non avevano la possibilità di scegliere se rimanere alle dipendenze del Corpo o del Ministero di appartenenza.

Gli artt. 43-50 d. lgs. 36/2021 costituiscono così una novità epocale: la riforma dello sport sancisce infatti la totale equiparazione, quanto al trattamento economico, previdenziale e giuridico, tra gli atleti disabili di alto livello e gli atleti normodotati, così come le medesime qualifiche e la pari progressione di carriera¹⁰³.

Gli artt. 43-50 prevedono l'istituzione di una Sezione paralimpica presso le Fiamme Azzurre, le Fiamme Oro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero della Difesa e le Fiamme Gialle, presso le quali vengono tesserati gli atleti affetti da disabilità fisiche o sensoriali tesserati presso il CIP, i quali abbiano raggiunto il più alto livello tecnico-

¹⁰² M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corriere Giuridico* n. 6/2021, p. 747

¹⁰³ Per citare le parole di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, "*si tratta di un provvedimento di civiltà che pone fine a una disparità che non aveva ragione di esistere e che, allo stesso tempo, ha il merito di inviare un importante segnale culturale a tutto il Paese per una piena inclusione delle persone con disabilità e per il riconoscimento di uguali diritti per tutti*".

agonistico. Finalmente quindi possiamo parlare di un vero e proprio contratto di lavoro sportivo anche per gli atleti paralimpici, il cui reclutamento avviene adesso tramite concorso per titoli, i cui requisiti e modalità, per quanto riguarda i corpi civili dello Stato, sono definiti da Regolamenti dei Ministeri di competenza (Ministero della giustizia per le Fiamme Azzurre; Ministero dell'interno per le Fiamme Oro ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco), che stabiliscono anche i requisiti di idoneità psico-fisica ed il reimpiego nei ruoli dei vari Corpi civili per il personale non più idoneo all'attività agonistica.

Una volta terminata la carriera sportiva degli atleti paralimpici dei Gruppi militari sportivi, qualora abbiano maturato almeno un triennio di esperienza, di tale attività verrà tenuto conto nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa (se atleti appartenenti al Gruppo sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa) o del Ministero dell'economia e delle Finanze (se atleti appartenenti alle Fiamme Gialle). Inoltre, al Capo III, dedicato alle assunzioni presso la Pubblica Amministrazione, l'art. 50 espressamente stabilisce come l'attività sportiva prestata dagli atleti paralimpici, tesserati presso i corpi civili dello Stato e i gruppi sportivi militari, per almeno 3 anni costituisca titolo preferenziale per le assunzioni obbligatorie stabilite dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2.9. La figura dell'animale-atleta.

Il Titolo IV del d. lgs. 36/2021 si occupa delle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con l'obiettivo di tutelare il benessere dell'animale impiegato nella pratica sportiva e di rendere un pieno soggetto di diritto il "cavallo-atleta".

Il concetto di benessere animale nasce per gli animali da reddito, sfruttati all'interno della filiera alimentare, ma con il tempo è arrivato a comprendere ogni situazione in cui sia coinvolto un qualsiasi tipo di animale. Definire però il benessere animale, e su quali parametri si misuri, resta un'operazione alquanto complicata. Fu il *Brambell Report*, nel 1965, ad elencare le Cinque Libertà, dei principi ispiratori che sanciscono i requisiti di vita essenziali per far sì che ogni animale viva in uno status di benessere ottimale. Si tratta della (i) libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, che si riflette in un controllo sulla qualità, quantità e frequenza dei pasti; (ii) libertà di avere un riparo adeguato; (iii) libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie, che comporta l'obbligo di far assistere l'animale da un veterinario, che deve operare in collaborazione con chi detiene l'animale; (iv) libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specifiche; (v) libertà dalla paura e dal disagio¹⁰⁴.

Dagli anni Sessanta il Consiglio europeo si è adoperato per promuovere accordi internazionali riguardanti la tutela del benessere animale, come la Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti o la Convenzione europea per la protezione durante il trasporto. Pur definendo l'art. 13 TFUE l'animale come un essere senziente, in realtà sacrifica il benessere dell'animale in favore di quello dell'uomo, consentendo deroghe alle esigenze in materia di benessere a fronte di disposizioni che riguardino riti religiosi, tradizioni culturali ed il patrimonio regionale: ad esempio viene consentito il rito islamico delle macellazioni rituali, così come confermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹⁰⁵.

In ambito sportivo, tra gli sport che utilizzano animali atleti, spiccano gli sport cinofili e l'equitazione: la tutela del benessere animale è da sempre stata affidata alle norme delle

¹⁰⁴ N. Borgese, *Il benessere animale nello sport (Animal welfare in sport)*, in Rivista di Diritto Sportivo, Fascicolo II-2020, pp. 349 e ss.

¹⁰⁵ Corte Giust. UE, Causa C-426/16 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest, Lussemburgo, 25/05/2018, reperibile all'indirizzo <https://curia.europa.eu/>

Federazioni, con regolamenti o codici etici. Il d. lgs. 36/2021 va così a fornire una normativa unitaria, avente forza di legge, per tutti gli sport che utilizzino animali. Già all'art. 2, definisce alla lettera g) il cavallo atleta come “*l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri*”, primo passo, insieme alla previsione dell'obbligatorietà di un documento di identità anagrafica per l'animale (art. 19, comma 5), verso una soggettività giuridica dell'essere animale, che diventa centro autonomo di imputazione di interessi¹⁰⁶.

L'art. 19 del decreto in esame apre il capo dedicato alle disposizioni generali, delineando la nozione di “benessere animale” attraverso un richiamo all'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che, come abbiamo visto, definisce l'animale come essere senziente, ed alle Cinque libertà del Brambell Report. Il primo comma infatti affronta il tema del possesso responsabile, sancendo che “*chiunque detenga un animale impiegato in attività sportive è tenuto a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche*”, mentre il secondo vieta ogni metodo di allenamento o addestramento che possa danneggiare la salute ed il benessere psicofisico dell'animale, così come qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi e dispositivi in grado di provocare danni alla salute dell'animale o comunque a provocargli sofferenza, sancendo poi la preferenza verso i cd. “metodi gentili”, ossia metodi di addestramento che tengano conto delle modalità di apprendimento e capacità cognitive degli animali stessi¹⁰⁷. Ai sensi del terzo comma poi non è possibile far allenare, né tantomeno gareggiare, animali che si trovino in stati fisiologici che sono incompatibili con lo sforzo richiesto, come in caso di allattamento o gravidanza avanzata. Prosegue l'art. 3 disponendo che le attrezzature e la bardatura da utilizzare per l'attività sportiva devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici, così come le piste, i campi e le aree di gara devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia

¹⁰⁶ M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corriere Giuridico* n. 6/2021, p. 744

¹⁰⁷ N. Borgese, *Il benessere animale nello sport (Animal welfare in sport)*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, Fascicolo II-2020, pp. 349 e ss.

dell'incolumità degli animali. Inoltre ad essi deve essere assicurato uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro natura, riprendendo ancora le Cinque libertà.

La norma prevede poi l'istituzione del già trattato documento di identità anagrafica, intestato alla persona fisica maggiorenne o alla persona giuridica che ne ha i doveri di custodia, mantenimento e cura, così come di una scheda sanitaria; istituisce il divieto di macellare o sopprimere gli animali non più utilizzati nelle attività sportive, fatto salvo l'abbattimento umanitario. Altro punto importante è affrontato dal comma 7, ossia il trasporto degli animali: le norme europee non sono state sufficienti ad evitare gravi episodi di sofferenza agli animali in occasione dei trasporti su strada, che sono sfociati alle volte anche nella morte degli stessi. La riforma dello sport quindi, oltre a ribadire l'obbligo di rispettare l'art. 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, si occupa dei veicoli per il trasporto, che debbono essere ventilati, puliti e disinfettati, in modo che il trasporto sia garantito in condizioni tali da non esporre gli animali ad alcuna sofferenza o lesione. Chiude l'art. 19 l'obbligo per il proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale, anche quando questo si trovi sotto la custodia di un soggetto diverso dal proprietario stesso.

La tematica della partecipazione dell'animale-atleta alle competizioni sportive viene affrontata all'art. 20, prevedendo la partecipazione obbligatoria di un veterinario durante tutto lo svolgimento di una manifestazione o gara (è responsabilità dell'organizzazione assicurarne la presenza), il quale deve accertare l'idoneità a gareggiare dell'animale, verificandone le condizioni di salute, età e genere, pena l'esclusione dell'animale dalla manifestazione stessa. È poi vietata la partecipazione alle competizioni e manifestazioni degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti al Libro II, Titolo IX bis del codice penale (tutti i reati contro il sentimento per gli animali, come l'uccisione, il maltrattamento, il combattimento tra animali ecc.) e dall'art. 727 c.p. (abbandono di animali).

Le sanzioni disciplinari per la mancata osservanza delle disposizioni appena elencate debbono essere previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva tramite appositi regolamenti, e possono arrivare fino alla revoca dell'affiliazione o del tesseramento, oltre ovviamente alla responsabilità civile e penale derivante dalla trasgressione di legge.

Il capo II è dedicato specificamente agli sport equestri, aprendosi con la definizione del “cavallo-atleta. Affinché un equide acquisisca la qualità di atleta è necessaria la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) la registrazione tramite il documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; 2) la dichiarazione non DPA, ossia di non destinazione alla produzione alimentare, sempre risultante dal medesimo documento di identificazione; 3) l’iscrizione al repertorio cavalli presso la FISE o la Federazione Pentathlon Moderno, Fitetrec-Ante o un Ente di Promozione Sportiva. Ciò che continua a mancare a livello legislativo è una tutela dell’animale una volta terminata l’attività sportiva, affinché ne venga assicurato il benessere: occorrerebbe prevedere un finanziamento per la costruzione ed il mantenimento di strutture di pensionamento adeguate, così come il reimpiego dei cavalli anziani in attività didattiche¹⁰⁸.

L’art. 23 riprende il tema del trattamento sanitario degli animali per valorizzarne il benessere, imponendo l’obbligatorietà di visite veterinarie annuali per l’idoneità sportiva del cavallo atleta da parte di un veterinario che sia abilitato alla professione, il quale è anche tenuto ad effettuare le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente o dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Federazione Pentathlon Moderno o dalla FitetrecAnte o dall’Ente di Promozione Sportiva presso il quale il cavallo è tesserato. Risulta evidente come l’intento del legislatore sia quello di considerare l’animale come l’effettivo protagonista dell’attività sportiva¹⁰⁹.

Chiude il Titolo in esame la previsione per cui “*le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la FISE o la FitetrecAnte o un EPS, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico*”. Manifestazioni di folklore come i vari palii in giro per l’Italia, tra cui svetta ovviamente il Palio di Siena, sono quindi tenute a garantire la sicurezza, la salute ed il benessere degli atleti, siano essi animali o umani, così come

¹⁰⁸ N. Borgese, *Il benessere animale nello sport (Animal welfare in sport)*, in Rivista di Diritto Sportivo, Fascicolo II-2020, pp. 349 e ss.

¹⁰⁹ M. Pittalis, *L’attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in Corriere Giuridico n. 6, 2021, p. 745

del pubblico, tramite la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione delle misure previste.

Se ci troviamo quindi di fronte ad una svolta epocale in ambito di tutela del *welfare* degli animali, in grado di offrire una dignità all'animale-atleta, vero e proprio centro di interessi oltre che protagonista dell'attività sportiva, ancora molti passi possono essere compiuti. In particolare sarebbe necessaria, oltre alla summenzionata previsione di fondi per le strutture pensionistiche destinate agli animali, anche una normativa più severa in tema di sostanze dopanti, vero *vulnus* delle competizioni sportive che prevedono l'uso di animali, in particolare per quanto riguarda gli sport equestri.

CAPITOLO III

IL LAVORATORE SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTISTICO

3.1. Il lavoratore sportivo nel settore dilettantistico e principali differenze con il settore professionistico.

L'obiettivo principale del d. lgs. 36/2021 è quello, come detto, di superare la dicotomia professionista-dilettante in favore della divisione tra lavoratori sportivi e amatori, riconoscendo così una piena tutela anche a favore di coloro che operano nei settori dilettantistici. Ciò non significa però la completa abolizione della *divisio* tra settore professionistico e settore dilettantistico: questa diventa una mera scelta discrezionale delle singole Federazioni, predisponendo il decreto un quadro normativo che si applica a tutti gli sportivi, mentre alcune norme specifiche sono destinate solo ai lavoratori sportivi professionistici, che diventano un sotto-tipo¹¹⁰.

Prima di affrontare il tema del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo è bene delimitare chiaramente i confini di tale settore, operazione compiuta direttamente dal legislatore che definisce *a contrario* cosa debba intendersi per settore dilettantistico: “*il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico*”¹¹¹. All'interno di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale o DSA, quindi, sarà possibile distinguere tra settore professionistico e dilettantistico, e ciò andrà ad influire sulle norme applicabili al lavoratore sportivo. Sempre secondo indicazione del legislatore, per area del professionismo bisogna intendere quell'area composta da società svolgenti attività sportiva con finalità di lucro, in quei settori che conseguono la qualificazione dalle FSN o SDA secondo le norme stabilite dalle FSN o DSA stesse, sempre rispettando le direttive ed i criteri stabiliti dal CONI e dall'ordinamento sportivo internazionale¹¹². Nell'area del dilettantismo sono invece comprese le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive

¹¹⁰ G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre a una prima lettura*, in *Olympialex Rewiew*, 2021, p. 58

¹¹¹ Art. 2, comma 1, lett. hh, d. lgs. 36/2021

¹¹² Art. 38, comma 1, d. lgs. 36/2021

dilettantistiche, inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva con un fine altruistico, senza distinzioni tra attività agonistica, formativa, didattica, motoria o fisica¹¹³.

Senza ritornare sull'analisi completa della definizione di lavoratore sportivo, già trattata in precedente capitolo, ci limitiamo a ricordare che ai sensi dell'art. 25, comma 1, è lavoratore sportivo *“l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”*

Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo si presume, ai sensi dell'art. 28, comma 2, oggetto di contratto di lavoro autonomo, specificamente nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di due requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto devono essere coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli Enti di Promozione Sportiva. Ciò rappresenta la prima grande differenza con il settore professionistico, nel quale il lavoro sportivo si presume invece oggetto di contratto subordinato, fatta salva la presenza di uno dei requisiti precedentemente esaminati¹¹⁴, valevoli a far nascere una presunzione di contratto di lavoro autonomo.

Parliamo comunque sempre di una presunzione relativa, che in quanto tale ammette prova contraria. Nel caso in cui dovessero sussistere gli indici per inquadrare il lavoratore nella fattispecie del lavoro subordinato, ossia l'eterodirezione dell'attività lavorativa, la collaborazione, la continuità, ed i vari indici residuali¹¹⁵, la presunzione di rapporto di

¹¹³ Art. 38, comma 2, d. lgs. 36/2021

¹¹⁴ Art. 27, comma 2: a) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) sportivo non vincolato per quanto riguarda la frequenza a sedute di allenamento o preparazione; c) prestazione oggetto del contratto che non supera le otto ore settimanali o cinque giorni ogni mese o trenta giorni ogni anno.

¹¹⁵ Sul tema v. *supra*, paragrafo 2.2

lavoro autonomo cederà il passo a ciò, portando all'inquadramento dell'atleta dilettante nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso sarà quindi applicata all'atleta, a partire dal 1° luglio 2023, la nuova disciplina per il lavoro sportivo dettata dal d. lgs. 36/2021¹¹⁶. L'onere della prova, diretta ad ottenere una diversa qualificazione del contratto rispetto alla presunzione di autonomia, grava sulla parte che intenda farla valere, sia esso l'INPS, l'INAIL, il lavoratore o l'Agenzia delle entrate. Essendo una presunzione, inoltre, le parti possono accordarsi per una diversa forma contrattuale, potendo il lavoratore optare per l'apertura della partita IVA (ad esempio nel caso in cui un istruttore svolga la propria attività presso più committenti) o optando direttamente per il già citato contratto di lavoro subordinato.

Il calcolo delle diciotto ore settimanali è uno dei maggiori vulnus della riforma in esame, non essendo affatto chiaro in che modo debba essere inteso: se in termini assoluti, quindi come limite massimo da valutarsi di settimana in settimana, o piuttosto se come media settimanale nell'ambito di tutta la durata del rapporto. Il legislatore non è ancora intervenuto sul punto, ed in attesa di un chiarimento si dovrebbe preferire il conteggio come media settimanale, ricomprendendo così all'interno della presunzione anche quei lavori che in alcuni mesi superino il monte ore settimanale, compensando ciò con una riduzione dell'attività in altri periodi. Inoltre il parametro delle diciotto ore prescinde totalmente dall'ammontare del compenso ricevuto, andando così a porre sullo stesso piano realtà molto diverse tra loro, favorendo gli enti più organizzati e strutturati rispetto all'associazionismo di base¹¹⁷.

In caso di sfioramento delle diciotto ore settimanali non viene meno la validità del contratto di collaborazione coordinata e quantitativa, essendo il limite orario stabilito solamente ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di lavoro

¹¹⁶ Sul tema v. G. Anastasio, *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e Sport*, n. 2/2021; G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre a una prima lettura*, in *Olympialex Rewiew*, 2021; M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021; M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corriere Giuridico* n. 6/2021; G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre a una prima lettura*, in *Olympialex Rewiew*, 2021.

¹¹⁷ A. Mancini, G. Sepio, *Per prestazioni entro le 18 ore si al contratto co.co.co.*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 luglio 2022.

e non per la validità del contratto stesso: di conseguenza però non sarà possibile far operare la presunzione, gravando in tal caso l'onere della prova sul committente, vale a dire sul sodalizio sportivo. Per evitare problemi di questo tipo può quindi risultare molto utile l'istituto, già esaminato, della certificazione dei contratti ¹¹⁸, volto a ridurre il contenzioso.

Vengono quindi definitivamente superate le cd. collaborazioni-sportivo dilettantistiche, le quali indicavano l'esistenza di un rapporto tra un ente sportivo dilettantistico ed un soggetto che, in cambio di un corrispettivo inquadrabile fiscalmente all'interno dei "redditi diversi" ex art. 67, comma 1, lettera m), Tuir, si obbligava ad effettuare una prestazione resa nell'esercizio diretto di un'attività sportiva¹¹⁹. Il lavoratore sportivo, pure se dilettante, sarà ora titolare di un vero e proprio rapporto di lavoro, sia esso nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa, altro tipo di lavoro autonomo o in un contratto di lavoro subordinato.

Sono invece mantenute le collaborazioni amministrativo gestionali, che trovano espressa disciplina all'art. 37 del decreto legislativo 36/2021, secondo il quale vanno annoverate tra le collaborazioni ex articolo 409 c.p.c.: *“Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile”*. Anche in questo caso viene però meno la collocazione nel regime dei redditi diversi, per via dell'abrogazione anche per le collaborazioni amministrativo gestionali dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir: anche tali prestazioni, se rese a titolo oneroso, devono trovare collocazione nella disciplina del lavoro subordinato o autonomo. I collaboratori di segreteria e le figure assimilate non sono quindi qualificati come lavoratori sportivi, motivo per cui ad essi non si applica la disciplina del lavoro sportivo introdotta dalla riforma in esame. Se tali soggetti sono lavoratori dipendenti, ad essi si applicherà il diritto comune e non l'art. 26 d. lgs. 36/2021, se invece sono lavoratori autonomi, non troverà applicazione la presunzione di cui all'art.

¹¹⁸ Art. 25, comma 3, d. lgs. 36/2021

¹¹⁹ G. Anastasio, *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e Sport*, n. 2/2021, p. 45

28¹²⁰. Il legislatore, tuttavia, al comma 4 dell'art. 37 d. lgs. 36/2021, specifica come essi beneficeranno delle agevolazioni fiscali e contributive previste per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo: si applicherà la già analizzata esenzione contributiva fino alla soglia di cinquemila euro e la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi cinque anni, nonché la franchigia fiscale sino a 15.000€ annui.

Tornando all'analisi dell'art. 28, dedicato al rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, il comma 3 prevede l'obbligo per l'ASD o SSD destinataria delle prestazioni del contratto di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche tutti i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro: comunicazione equivalente, quanto agli effetti, alle comunicazioni al centro per l'impiego. Il Registro in esame, istituito con il decreto legislativo 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport, svolge funzioni di certificazione della natura dilettantistica dell'attività svolta dall'ente sportivo e altre funzioni di semplificazione. Oltre alla comunicazione prevista dall'art. 28 comma 3, d. lgs. 36/2021 (non necessaria per i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali, ossia i compensi fino a 5.000€), all'interno del Registro sarà possibile effettuare la liquidazione dei compensi ed il calcolo dei contributi da versare (per i compensi fino a 15.000€ però non sarà obbligatoria l'emissione del cedolino paga); generare direttamente il modello F24; effettuare il calcolo e la comunicazione UNIEMENS all'INPS; generare la Certificazione Unica e predisporre il file da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Oltre alla diversa presunzione relativa alla qualificazione del contratto di lavoro, la grande differenza tra il lavoro sportivo nel settore dilettantistico ed il lavoro sportivo nel settore professionistico riguarda il trattamento fiscale, contributivo e previdenziale. Rimandando al capitolo 2.5 per una esaustiva illustrazione di come il legislatore delegato ha inteso regolare le diverse fattispecie, ricordiamo che per i lavoratori sportivi professionisti il decreto in esame non detta grandi novità, restando l'aliquota dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) al 33%, di cui il 9,11% a carico del lavoratore. Per quanto riguarda invece i lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico titolari di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome, fino al 1 luglio

¹²⁰ F. Romei – F. Fabietti, intervento in La riforma dello sport. Cosa cambia per lo sport dilettantistico, Roma, 20 Ottobre 2022.

2023 non toccati da alcun obbligo fiscale o contributivo, sono previste tre fasce di esenzione: fino a cinquemila euro vi è una totale esenzione da IRPEF e INPS, essendo però dovuto il premio assicurativo INAIL; tra cinquemila e quindicimila euro saranno dovuti poi anche i contributi INPS (sull'ammontare eccedente i cinquemila euro); superati poi i quindicimila euro si pagheranno sia i contributi INPS che l'IRPEF (solo sull'ammontare superiore ai quindicimila euro). Per i primi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto inoltre è prevista per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome una riduzione del 50% dell'imponibile ai fini INPS, con conseguente dimezzamento anche delle prestazioni pensionistiche erogate.

3.2. Enti sportivi dilettantistici: caratteristiche e riconoscimento.

Il Titolo II del d. lgs. 36/2021, rubricato “Enti sportivi dilettantistici e professionistici”, è interamente rivolto ai sodalizi sportivi, con gli artt. 6-12 dedicati alle associazioni e società sportive dilettantistiche, mentre gli artt. 13 e 14 disciplinano la costituzione, l’affiliazione ed il deposito degli atti costitutivi delle società professionistiche.

Il Capo I si apre con la previsione dell’obbligatorietà per gli enti sportivi dilettantistici di indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Tali enti possono optare per una delle quattro forme giuridiche previste dall’art. 6: “a) associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) enti del terzo settore [...] che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche”. Il legislatore, con il d. lgs. 163/2022 (*cd. correttivo*), ha aggiunto i commi c e c-bis, aprendo quindi alla forma giuridica delle cooperative e degli enti del terzo settore: questi ultimi dovranno essere iscritti al Registro degli enti del terzo settore, nonché al Registro delle attività sportive dilettantistiche. Con questa previsione il legislatore ha inteso conciliare, come anticipato, la riforma dello sport con la riforma del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicandosi solo a quest’ultima le norme del d. lgs. 36/2021¹²¹. Al contempo con il decreto correttivo sono state escluse le società di persone, previste nel decreto originale.

L’acquisizione della personalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche è legiferata dal d. lgs. 39/2021, il quale prevede che una ASD può richiederla con la semplice iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive, derogando al D.P.R. n. 36/2001, il quale prevede che l’acquisizione della personalità giuridica avvenga mediante iscrizione alla prefettura o mediante iscrizione su base regionale, in entrambi i casi disponendo di un patrimonio di almeno diecimila euro. Per le ASD non viene richiesto invece alcun limite patrimoniale: il Notaio che riceve l’atto costitutivo è tenuto a

¹²¹ A. Lizza, *Le ASD e SSD dopo le Riforme del 2021 e 2022*, Simonelli Editore, 2023

verificare che sussistano le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, così come dei requisiti che certifichino come dilettantistica la natura dell'ente.

I requisiti per la costituzione dei sodalizi sportivi sono disciplinati dall'art. 7 d. lgs. 36/2021, il quale prevede che le società ed associazioni sportive dilettantistiche debbano essere costituite con atto scritto (*ad substantiam*), il quale deve anche indicare la sede legale. Nello statuto devono essere necessariamente previsti poi: “a) *la denominazione;* b) *l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;* c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;* d) *l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;* e) *la normazione sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;* f) *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;* g) *le modalità di scioglimento dell'associazione;* h) *l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni*¹²². Rispetto alla situazione pre-riforma viene quindi introdotta l'obbligo per i sodalizi sportivi di prevedere la sigla ASD (associazione sportiva dilettantistica), SSD (società sportiva dilettantistica) o APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale. Il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è invece richiesto per gli enti del terzo settore che svolgano attività sportiva: così stabilisce infatti il comma 1-bis. Chiude l'articolo 7 la previsione secondo la quale le società sportive dilettantistiche sono in ogni caso disciplinate dalle disposizioni di diritto comune riguardanti l'atto costitutivo e lo statuto, così come la forma societaria adottata; sono invece escluse le norme relative alla distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, e la distribuzione del patrimonio residuo al momento dello scioglimento.

All'assenza di fine di lucro, carattere saliente delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, il legislatore ha inteso dedicare un intero articolo. L'assenza di fine di

¹²² Art. 7, comma 2, d. lgs. 36/2021

lucro si sostanzia fundamentalmente nel divieto di destinare ai soci utili o avanzi di gestione: le società ed associazioni sportive dilettantistiche non possono distribuire, anche in maniera indiretta, eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati, a lavoratori, soci, associati o collaboratori, amministratori o componenti di organi sociali, anche in qualunque caso di scioglimento individuale del rapporto, come ad esempio il recesso: tali somme devono essere infatti destinate allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente stesso¹²³. Il legislatore delegato ha tuttavia previsto deroghe parziali a ciò con i commi 3, 4 e 4-bis. Ai sensi del comma 3 è possibile per gli enti dilettantistici costituiti nelle forme delle società di capitali e cooperative (salvo le cooperative a mutualità prevalente, per le quali si applicherà l'art. 2512 c.c.) destinare, in misura inferiore al 50%, utili e avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, in ogni caso nei limiti dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2.5 punti rispetto al capitale versato. Inoltre tali enti possono rimborsare al socio il capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 3. Per le società sportive dilettantistiche, diverse dalle cooperative a mutualità prevalente, gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi come proprietari, conduttori o concessionari, il limite del 50% degli utili e avanzi di gestione annuali distribuibili è aumentato fino all'80%, al fine di promuovere ed incentivare l'ingresso di imprenditori nel mondo sportivo.

Oltre all'attività principale, ossia l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, il legislatore delegato ha introdotto la possibilità per i sodalizi sportivi dilettantistici di esercitare attività diverse, a condizione però che ciò sia previsto nell'atto costitutivo o nello statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo limiti da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Di fondamentale importanza è il comma 1 bis dell'art. 9 d. lgs. 36/2021, il quale prevede che *“i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché della gestione di impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.”* La previsione in esame è stata

¹²³ Art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 36/2021

introdotta con il cd. correttivo alla riforma, al fine di evitare che i limiti posti dal Governo possano del tutto inibire quelle attività che costituiscono, spesso e volentieri, l'intero ricavo delle società sportive, portando alla chiusura di numerosi enti sportivi¹²⁴.

Prosegue il legislatore delegando affermando all'art. 10 che *“le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.”* Come già anticipato è attraverso l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che avviene la certificazione della natura dilettantistica dell'attività svolta dal sodalizio. Le funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni introdotte dalla riforma sono affidate al Dipartimento per lo sport, che si avvale della società Sport e Salute S.p.A. Nel caso in cui emerga una violazione delle norme, il Dipartimento per lo sport deve diffidare gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti entro un termine non inferiore a venti giorni: solo nel caso in cui la violazione persista il Dipartimento può revocare la qualifica di ente dilettantistico.

Prosegue il decreto sancendo, all'art. 11, l'incompatibilità per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

Gli enti dilettantistici beneficiano di una serie di disposizioni agevolative in materia tributaria, secondo quanto stabilito con l'art. 12 d. lgs. 36/2021. Infatti non viene applicata la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS ai sodalizi sportivi dilettantistici. Inoltre è previsto che gli atti costitutivi e di trasformazione degli enti dilettantistici, così come quelli delle FSN, delle DSA e EPS, riconosciuti come direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, siano soggetti all'imposta di registro in misura fissa. Chiuse l'art. 12 la previsione per cui le sponsorizzazioni in denaro o natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche o fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, così come di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS, costituiscono per il soggetto

¹²⁴ A. Lizza, *Le ASD e SSD dopo le Riforme del 2021 e 2022*, Simonelli Editore, 2023

sponsorizzante spese di pubblicità fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro. Tali agevolazioni possono applicarsi però unicamente qualora l'ente dilettantistico svolga cumulativamente l'attività sportiva e quella didattica e formativa ad essa strumentale, non invece qualora l'ente svolga unicamente l'attività sportiva prescelta¹²⁵.

¹²⁵ M. Pittalis, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corriere Giuridico* n. 6/2021, p. 747

3.3. *L'abolizione del vincolo sportivo.*

Un cambiamento epocale nel panorama sportivo italiano, con riferimento specifico al settore dilettantistico, è rappresentato dalla progressiva abolizione del cd. vincolo sportivo, tema che da decenni è oggetto di acceso dibattito. Prima di eseguire una completa analisi di cosa detti l'art. 31 del decreto legislativo n. 36/2021 è opportuno effettuare una disamina storica su come tale dibattito si sia evoluto, anche e soprattutto a livello legislativo.

Il vincolo sportivo può essere definito come quell'obbligo che assume un atleta, nel momento in cui effettua il tesseramento, di effettuare l'attività sportiva esclusivamente per una determinata società, rinunciando inoltre al diritto di recedere unilateralmente dal rapporto, salvi i casi espressamente previsti dalle norme federali. Inizialmente tale vincolo era previsto a tempo indeterminato, e lo scopo della previsione era quello di assicurare ai sodalizi sportivi una certa stabilità, al fine di poter programmare gli investimenti e gli impegni sportivi in base al numero e al livello dei propri tesserati, consentendo anche di monetizzare grazie al trasferimento degli atleti più talentuosi.

Il vincolo sportivo è quindi lo strumento attraverso il quale i sodalizi sportivi erano in grado di patrimonializzare la prestazione atletica dei giocatori, in particolare dei minori¹²⁶. Il sostentamento dell'ente sportivo che si occupa di sport di base era quindi *“l'altare sul quale sacrificare interessi fondamentali che concernono, ancor prima della crescita tecnica, lo sviluppo fisico e psichico del minore”*¹²⁷. Associazioni e società sportive divengono così, invece che strumenti attraverso il quale il minore può realizzare la propria personalità, dei veri e propri *“gulag in cui molti giocatori vivono lo sport in cattività e, ..., sono indotti a restare inattivi o, in molti casi, a lasciare la pratica agonistica”*¹²⁸.

Come già visto dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla natura autonoma o subordinata del rapporto che lega l'atleta al sodalizio sportivo: tale disputa è stata risolta inizialmente in seguito ad un intervento del Pretore di Milano, che nel 1978

¹²⁶ P. Moro, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in ID. (a cura di), *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002, p. 21; ID., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, p. 76

¹²⁷ G. Di Rosa, S. Longo, T. Mauceri, *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio*, Giappichelli Editore, 2021, p. 245

¹²⁸ P. Moro, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, pp. 9 ss.

vietò il calciomercato per via delle norme sul divieto di intermediazione privata nel collocamento. Il legislatore così, onde evitare il blocco del campionato calcistico, sancì la mancata applicazione delle norme sul collocamento agli atti di trasferimento dei calciatori e degli altri sportivi professionisti. Ciò diede il via al processo legislativo che diede alla luce la l. n. 91/1981, la quale sancì la natura subordinata del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti e l'abolizione per questi del vincolo sportivo. A ciò ha fortemente contribuito anche la *Sentenza Bosman* la quale, facendo leva sulla libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Unione Europea, ha costretto il legislatore italiano a modificare l'art. 6 l. n. 91/1981 ¹²⁹.

La dottrina ha sottolineato come la stipula del vincolo sportivo a tempo indeterminato, o irragionevolmente lungo, costituisca una violazione di numerosissime norme di diritto pubblico, e dovesse quindi essere ritenuto nullo ex art. 1418 c.c. In particolare il vincolo sportivo a tempo indeterminato è una violazione del diritto di praticare attività sportiva agonistica senza difficoltà, sancito dai principi generali dell'ordinamento, e dall'art. 1 l. n. 91/1981, laddove sancisce che *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*. Il vincolo pluriennale rappresenta inoltre una violazione della libertà di associazione ex art. 18 Cost., che comprende anche il diritto di dissociarsi, così come del diritto di recedere liberamente da un'associazione qualora non sia stato assunto un obbligo espresso di farne parte per un tempo indeterminato (art. 24 c.c.) e della disciplina in materia di rapporti di lavoro, ad esempio della recedibilità da contratti a tempo indeterminato previo preavviso (art. 2118 c.c.). L'istituto in esame è in contrasto anche con la normativa statale in tema di sistema sportivo (c.d. Decreto Melandri), la quale ha definito i principi di democrazia interna e partecipazione all'attività sportiva in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Ad un livello costituzionale, il vincolo sportivo contrasta espressamente, oltre che con il citato articolo 18, anche con il diritto ad esprimere la propria personalità nell'ambito delle formazioni sociali (art. 2 Cost.); il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.); il diritto al lavoro (art. 4 Cost.); il principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), in quanto il vincolo sportivo lede gli interessi dell'atleta con un vantaggio

¹²⁹ Sul tema, si veda paragrafo 1.1

ingiustificato per la società, mancando un bilanciamento di interessi. In caso di atleti minorenni e/o dilettanti sono poi violate ulteriori norme, come l' art. 31 l. 27 maggio 1991, n. 176, che prevede il diritto del minore “di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”. Infine, a livello comunitario, il vincolo sportivo pluriennale in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori, così come evidenziato dalla citata *Sentenza Bosman* ¹³⁰.

Se quindi il vincolo sportivo è stato abolito all'inizio degli anni Novanta per gli sportivi professionisti, nulla veniva mutato per gli sportivi dilettanti, i quali sono stati costretti a continuare a sottostare a tale limitazione della propria attività sportiva e libertà contrattuale. Un passo in avanti è stato compiuto con la delibera del CONI del 24 Marzo 2004, per l'approvazione dei Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e associazioni benemerite, dove è stata sancita l'obbligatorietà di prevedere negli statuti e regolamenti la temporaneità del vincolo sportivo, la relativa durata e le modalità di svincolo: in seguito a ciò tutte le Federazioni hanno accolto la temporaneità del vincolo. Ad oggi un gruppo di Federazioni, tutte attinenti a sport individuali, ha sancito la regola secondo la quale la durata del vincolo è coincidente con quella del tesseramento, che è annuale: di conseguenza il vincolo sportivo è sostanzialmente eliminato (es. Federazione Italiana Sport Invernali). Un secondo gruppo di Federazioni attribuisce poi al vincolo una durata al massimo quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico. Nel terzo gruppo sono comprese le restanti Federazioni, che prevedono un vincolo di durata più lunga, con però anche la previsione di diverse fattispecie nelle quali l'atleta può svincolarsi: a tale gruppo appartiene la Federazione Italiana Pallavolo, nella quale il vincolo sportivo è annuale fino al 14° anno di età, decennale dal 14° al 24° anno, quinquennale fino al 29° e poi al 34°, tornando annuale per gli over 34 ¹³¹.

La evidente disparità di trattamento tra sportivi professionisti e dilettanti, congiuntamente al tema della violazione delle libertà dell'individuo, è stata quindi al

¹³⁰ V. in tema P. Moro, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2002, pp. 73-74; E. Lubrano, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*, in www.studiolubrano.it, pp. 4 ss.

¹³¹ A. Bellomo, *Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005, pp. 3 e ss.

centro del dibattito sportivo italiano¹³², arrivando anche all'attenzione della giurisprudenza. Inizialmente il T.A.R. Lazio con sentenza 12 maggio 2003, n. 4103, ha espressamente riconosciuto come arcaico, anacronistico ed in contrasto con i valori costituzionali l'istituto del vincolo sportivo; in seguito il Tribunale di Padova con sentenza 28 aprile 2004 n. 1676 ha dichiarato sciolto il vincolo associativo tra le parti in causa, così come la sentenza Trib. Saluzzo, 12 giugno 2010, che ha sancito l'invalidità del vincolo sportivo di un calciatore professionista per via del fatto che il vincolo, sorto al momento del tesseramento, da parte dei genitori, dell'atleta di 15 anni, potesse limitare l'attività dell'atleta solo fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, per via della presunzione di incapacità prevista dalla nostra legge per i minori di anni 16. La finalità di abolire il vincolo sportivo anche nel dilettantismo, seppur non espressamente prevista, rientra quindi tra gli obiettivi dell'art. 5 della legge delega, nel momento in cui questo prevede *“il principio della parità di trattamento tra settore dilettantistico e settore professionistico”*¹³³. L'unica possibilità quindi per gli sportivi, salve ipotesi eccezionali, di venir meno al rispetto del vincolo sportivo pluriennale, e di conseguenza svincolarsi dalla società, era quella di adire un giudice statale, al fine di richiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'istituto¹³⁴.

Il legislatore delegato così, in seguito ad un intero decennio di malumori all'interno del panorama sportivo dilettantistico, ha deciso di abolire definitivamente il vincolo sportivo anche per gli atleti dilettanti, a partire dal 1 gennaio 2024 (data anticipata al 1 luglio 2023 per i nuovi tesseramenti). Recita infatti l'articolo 31 del d. lgs. n. 36/2021: *“Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1 gennaio 2023”*¹³⁵. Il primo comma consente anche alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate di dettare un'apposita disciplina transitoria, contenente una progressiva diminuzione della durata del vincolo sportivo. In ogni caso, decorso il termine indicato esplicitamente dal primo comma, il

¹³² V. E. Lubrano, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*. in www.studiolubrano.it

¹³³ G. Agrifoglio, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D. Lgs., 28 febbraio 2021, n. 36)*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it, 2021, p. 20

¹³⁴ V. E. Lubrano, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*. in www.studiolubrano.it, pp. 11-12

¹³⁵ Data prorogata al 1 luglio 2023 dal cd. Decreto milleproroghe per i nuovi tesseramenti e al 1 gennaio 2024 per i rinnovi di tesseramenti in essere al 30 giugno 2023 (1 giugno 2024 per gli sport che prevedono tesseramenti dal 1 luglio al 30 giugno).

vincolo è abolito. L'obbligo di esclusività della prestazione sportiva rimarrà così solo per una singola stagione sportiva, al termine della quale l'atleta sarà libero di scegliere se proseguire il rapporto o meno. Qualora la società o associazione intenda quindi vincolare per un maggiore lasso di tempo l'atleta, l'unica soluzione sarà quella di assumerlo con un vero e proprio contratto di tipo subordinato a tempo determinato.

Per tutelare gli interessi economici delle società che formano gli atleti in fase giovanile l'art. 6 l. n. 91/1981 prevedeva l'obbligo, per la società che tesserava nell'ambito del professionismo l'atleta, di corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società o associazioni sportive presso le quali l'atleta abbia svolto l'ultima attività dilettantistica o giovanile. Queste ultime avevano anche una sorta di prelazione sull'atleta, avendo il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso. Il suddetto premio di addestramento e formazione tecnica doveva essere reinvestito nel perseguimento di fini sportivi.

Il legislatore delegato, ai successivi commi dell'art. 31, ha rinnovato anche tale disciplina, sancendo come le singole Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate debbano prevedere con un regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, le società sportive professionistiche riconoscano un premio di formazione tecnica da ripartirsi proporzionalmente, tenendo conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le varie società sportive, dilettantistiche o professionistiche, presso le quali l'atleta ha prestato attività sportiva e svolto il percorso di formazione. Tale soluzione era stata auspicata dalla dottrina da un decennio abbondante, e occorre riconoscere al legislatore delegato il merito di aver ascoltato le istanze della società¹³⁶. Allo stesso modo le società dilettantistiche devono riconoscere tale premio, sempre proporzionalmente suddiviso, alle società dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto il percorso di formazione. La misura del premio stabilito dalle Federazioni deve inoltre tener conto dell'età degli atleti, così come della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi e la società o associazione sportiva con la quale è concluso il primo contratto di lavoro sportivo¹³⁷. La nuova normativa quindi

¹³⁶ Vedi M. Colucci, *Atti del convegno: L'indennità di formazione nel mondo dello sport. Prima analisi della sentenza "Bernard" della Corte di Giustizia ed il suo impatto sul mondo dello sport*, in Sports Law and Policy Centre, 2011, p. 33

¹³⁷ Art. 31, commi 2-3, d. lgs. 36/2021

riconosce il premio non più solamente all'ultima società o associazione sportiva presso la quale è stata prestata l'attività dilettantistica o giovanile dell'atleta, bensì viene ripartito in maniera proporzionale tra tutte le società che hanno contribuito al percorso di crescita e formazione dell'atleta. Ciò coerentemente con il principio mutualistico richiamato dall'ordinamento sportivo, premiando tutte le società che abbiano investito denaro e tempo nella formazione degli atleti. Non vi è, invece, alcun richiamo alla disciplina del diritto di prelazione nella stipulazione del contratto professionistico da parte dell'associazione o società che ha provveduto alla formazione tecnica dell'atleta: ciò per assicurare una maggiore libertà di circolazione al lavoratore sportivo ¹³⁸.

L'articolo in esame è stato fortemente criticato dalle maggiori Federazioni Sportive Nazionali, che hanno prontamente sottolineato come il legislatore delegato non abbia tenuto in considerazione il ruolo delle associazioni e società sportive e gli investimenti che queste fanno nel settore giovanile, non rappresentando il premio di formazione tecnica un adeguato corrispettivo. In particolare la F.I.G.C. ha espresso parere negativo nella Comunicazione 16 dicembre 2020, mentre la Federazione Italiana Nuoto ha sottolineato come, seppur sia condivisibile l'idea di non costringere l'atleta, specialmente giovane, a vincoli temporali lesivi della libertà contrattuale, occorra tener conto degli sforzi sostenuti da associazioni e società sportive, rischiando altrimenti di veder scomparire ogni impegno nella formazione di giovani talenti e nella cura dei vivai; il tutto considerando che in ogni Federazione il vincolo sportivo è già attenuato da norme federali che contengono clausole di svincolo ¹³⁹.

¹³⁸ G. Agrifoglio, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D. Lgs., 28 febbraio 2021, n. 36)*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it, 2021, pp. 21-22

¹³⁹ G. Agrifoglio, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D. Lgs., 28 febbraio 2021, n. 36)*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it, 2021, p. 18

3.4. Le impressioni dei protagonisti dello sport di alto livello: il caso concreto della Pallavolo italiana.

Il decreto legislativo n. 36/2021 è destinato, per le motivazioni sopra esaminate, a rivoluzionare il mondo dello sport, in ogni suo livello. In ambito giovanile e nelle categorie inferiori molto spesso chi scrive si è imbattuto in casi di società o associazioni sportive che hanno rifiutato di concedere, se non in cambio di una certa somma di denaro, il nulla osta al trasferimento presso un'altra società o associazione di un giocatore che praticava la pallavolo come hobby e non certo come un lavoro. Con l'abolizione del vincolo sportivo casi come questi non avranno più modo di esistere.

Nei campionati di categoria maggiore il problema principale riguarda, invece, la sostenibilità della riforma: il contraltare delle tutele (finalmente) assicurate agli atleti è un aumento notevole dei costi da sopportare per i sodalizi sportivi. La Superlega di pallavolo (il maggiore campionato in Italia, equivalente della serie A1) è probabilmente il più importante campionato di volley al mondo, attirando ogni anno i maggiori atleti del panorama sportivo mondiale. Alcuni di questi ricevono un compenso annuo che si avvicina anche al milione di euro, ma ad oggi sono sprovvisti di qualsivoglia tipo di tutela, poiché la Federazione Italiana Pallavolo non rientra tra le federazioni affiliate dal CONI che hanno riconosciuto il settore professionistico: i pallavolisti fino al 1° luglio 2023 rappresentano uno dei maggiori casi di “falsi-dilettanti”.

Occorre sottolineare come nell'ultimo decennio un cambiamento sia stato più volte invocato, sempre partendo da problematiche concrete. Nel 2021 la pallavolista di Serie B1 Laura Gigli rimase incinta, non potendo così ovviamente concludere la stagione sportiva. Non essendo lo sportivo riconosciuto come un lavoratore, la giocatrice non aveva diritto ad alcuna indennità o altro tipo di tutela, e addirittura venne citata in giudizio dalla società sportiva per danni. L'opinione pubblica si scatenò, arrivando le lamentele sino all'allora premier Massimo Draghi.

Ancora prima, nel 2019, in un giudizio civile è stato affrontato il problema del lavoro sportivo: venne chiesta la riqualificazione del rapporto tra l'allenatore Lorenzo Bernardi e la Sir Safety Perugia come un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato. La società si rivolse infatti al giudice civile per chiedere la condanna al risarcimento danni

dell'allenatore italiano, dopo averlo sollevato dall'incarico in virtù di un licenziamento per giusta causa. L'avvocato Sirio Centofanti, difensore del Sig. Bernardi, rispose sottolineando come il monte ingaggi della società di Perugia, vicino ai 4 milioni di euro, indichi come manchi assolutamente il carattere dilettantistico, evidenziando invece il carattere professionale dell'attività sportiva. Inoltre, l'allenatore aveva prestato la propria attività in favore della società con il carattere della continuità ed esclusività: l'avvocato Centofanti chiese così il riconoscimento del rapporto "*come lavoro subordinato ex art. 2094 codice civile o come rapporto di collaborazione continuativa e coordinata*". Non si è poi arrivati ad una decisione nel merito, essendo intervenuta una transazione tra le parti, ma la vicenda dimostrò i malcontenti correnti nella pallavolo italiana, poi recepiti nel d. lgs. 36/2021.

Per capire quanto questo cambiamento possa incidere sul mondo della pallavolo italiana, chi scrive ha deciso di intervistare direttamente i maggiori rappresentanti delle parti in gioco, per condividere le loro reazioni dinnanzi ad un cambiamento così epocale.

Il Dott. Massimo Righi, Presidente & CEO della Lega Pallavolo Serie A , ha sottolineato come la Lega Pallavolo sia stata resa partecipe ai tavoli di lavoro preparatori del d. lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (cd. Correttivo). Sono stati due i temi principali affrontati dalla Lega Pallavolo Serie A, entrambi improntati verso una maggiore sostenibilità della riforma. Il primo tema è stato quello delle diciotto ore settimanali valide a far sorgere la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa: i rappresentanti delle parti datoriali hanno richiesto di innalzare tale somma, andando verso le venticinque ore. Ciò avrebbe così permesso di attrarre nell'ambito della presunzione di lavoro autonomo un maggiore numero di casi, abbassando di molto l'ammontare contributivo che le società avrebbero dovuto versare (come precedentemente esplicitato, c'è una differenza contributiva di circa il 10% tra co.co.co. e lavoro subordinato). Come visto, tuttavia, tale richiesta non è stata assecondata. L'altro tema su cui la Lega Pallavolo Serie A si è interrogata riguarda l'abbattimento del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni in caso di contratto di lavoro autonomo o co.co.co. nel settore dilettantistico: il malcontento riguarda la mancata previsione di una tale fase di transizione in caso di contratto di lavoro subordinato, che avrebbe notevolmente aiutato le società a sostenere i costi del lavoro.

Anche l'Associazione Italiana Pallavolisti, in persona del Presidente Giorgio De Togni, è ben consapevole delle difficoltà economiche che la riforma dello sport può portare con sé: ovviamente l'obiettivo principale, fortemente condiviso dall'Assopallavolisti, è quello di portare tutele agli sportivi, ma non bisogna ignorare la difficoltà in ottica di sostenibilità della riforma. In virtù di ciò, racconta il Sig. De Togni, anche i rappresentanti dei giocatori han chiesto un innalzamento delle diciotto ore settimanali, andando verso le ventuno o ventidue ore. Andrebbe inoltre chiarito quali attività debbano rientrare all'interno del calcolo di queste ore: al momento, sembrerebbero rientrarvi solamente le sedute di allenamento e le analisi video, non essendo da considerare le ore destinate alle trasferte ecc. È stata poi l'AIP a chiedere, ed ottenere, che alla predisposizione del contratto tipo di lavoro sportivo partecipassero anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

Il 22 ottobre 2022, in occasione del convegno "*La riforma dello Sport. Cosa cambia per lo sport dilettantistico*", organizzato da Roma Capitale, i rappresentanti dei sodalizi sportivi appartenenti al mondo dilettantistico han fatto sentire la propria voce, evidenziando tutti un forte malcontento. Il primo problema sollevato riguarda le sorti dei contributi da versare per lavoratori stranieri e soggetti già pensionati o avanti con l'età: dal momento che per poter ottenere la pensione occorrono almeno trenta anni di contributi, cosa ne sarà dei contributi che le società saranno costrette a versare? La seconda problematica evidenziata riguarda, invece, il regime dei premi, che è estremamente penalizzante per le piccole realtà. Come visto il legislatore ha operato una scelta restrittiva, sottolineando come gli amatori non possano ricevere alcuna somma, ma solamente i rimborsi spese: nel caso in cui un pensionato, ad una gara di bocce, riceva un piccolo premio (ad esempio di 50€) per il risultato, ciò costringerà la società a versare il 20% di ritenuta.

Risulta quindi evidente come ci sia una vera e propria divisione all'interno della Pallavolo italiana, così come nel resto degli sport: un assoluto malcontento tra le parti datoriali, che vedono innalzare notevolmente i costi da sostenere, contrapposto alla felicità degli sportivi, che si vedono finalmente riconosciute le tutele minime dei lavoratori, senza però dimenticare che qualora la riforma non dovesse risultare

sostenibile, portando alla chiusura di molti sodalizi sportivi, saranno loro i primi soggetti a risultar penalizzati.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In questa tesi ci siamo occupati di come il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come integrato e corretto dal decreto legislativo del 5 ottobre 2022, n. 163, rivoluzionerà il panorama sportivo italiano, sancendo che dal 1° luglio 2023 chiunque percepisca somme di denaro come corrispettivo per l'attività sportiva prestata è da considerarsi lavoratore sportivo, a prescindere dal settore, dilettantistico o professionistico, di appartenenza.

La normativa in vigore fino al 30 giugno 2023 per gli sportivi professionisti è la legge n. 91/1981, che ha determinato la distinzione tra atleti professionisti, che sono oggetto di specifiche tutele e beneficiano di una presunzione di rapporto di lavoro subordinato, e atleti dilettanti, i quali vennero del tutto ignorati, con la conseguenza che nel dilettantismo non viene applicata la disciplina del lavoro sportivo. Il legislatore ha inteso superare questo problema ribaltando l'attuale situazione e sancendo la dicotomia tra la nuova figura del lavoratore sportivo, nella quale sono ricompresi atleti sia dilettanti che professionisti, e quella del volontario, il quale presta la propria attività senza fini di lucro, non potendo percepire alcun compenso ma solamente il rimborso delle spese documentate sostenute. Il lavoratore sportivo può essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative: ad esso si applicano, salvo le specificità dettate dalla riforma, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Per la qualificazione del rapporto di lavoro vengono in aiuto, oltre gli indici di presunzione della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza, due presunzioni direttamente disciplinate dal decreto legislativo n. 36/2021: le presunzioni di subordinazione all'interno del settore professionistico, in presenza dei requisiti dettati dagli artt. 27 e 28, e, viceversa, la presunzione di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, nell'area del dilettantismo, qualora la durata delle prestazioni sportive non superi le 18 ore settimanali.

Il cuore della riforma riguarda la disciplina del contratto di lavoro sportivo, che può prevedere un termine finale, il quale non può superare i cinque anni dalla stipula del contratto, ben essendo però cedibile il contratto prima della scadenza qualora ci sia il consenso di tutte le parti interessate. Facendo parte della nuova figura del lavoratore sportivo anche i dilettanti beneficeranno finalmente di tutele fiscali, contributive e

previdenziali, essendo equiparati ai lavoratori comuni. Tutti i lavoratori subordinati dovranno essere iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Per gli sportivi professionisti l'aliquota contributiva IVS rimane invariata (33%, di cui il 9,11% a carico del lavoratore), mentre per i dilettanti titolari di contratti di lavoro autonomo è prevista una soglia di esenzione contributiva sui primi 5.000€. Sulla parte di retribuzione eccedente i cinquemila euro sono previste due aliquote (24% e 25%) in base a se il soggetto sia o meno pensionato o assicurato presso altre forme obbligatorie, e nel secondo caso occorre aggiungere un'aliquota aggiuntiva del 2,03% o dell'1,23% (a seconda che il lavoratore sia titolare di contratti di collaborazione continuativa e coordinata o svolga prestazioni autonome), per la tutela relativa alla maternità, malattia, degenza ospedaliera, assegni familiari e disoccupazione. In ottica di una maggiore sostenibilità per i sodalizi sportivi, che potrebbero non avere i fondi per sostenere un tale cambiamento, il legislatore ha previsto che per i primi due anni dall'entrata in vigore del decreto la contribuzione per gli sportivi dilettanti, che non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato, è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. Sotto il profilo fiscale nell'area del dilettantismo il decreto legislativo in esame stabilisce una franchigia di 15.000€ annui: il lavoratore sportivo dilettante sarà soggetto a tassazione solo sulla parte eccedente. Il premio INAIL andrà invece calcolato sull'intero importo percepito dal lavoratore sportivo. Sempre nell'area del dilettantismo è prevista poi la possibilità per i lavoratori di operare in regime forfettario, aprendo partita IVA.

Cosa debba intendersi per area del dilettantismo è stabilito direttamente dal d. lgs. 36/2021, il quale lo definisce come “il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva associata non qualificato come professionistico”. La seconda svolta sancita dalla riforma dello sport in tale area è l'abolizione del vincolo sportivo, così come da anni auspicato da tutti gli sportivi a livello giovanile e dilettante. Dal 1° luglio 2023 (1° gennaio 2024 per i tesseramenti in essere) il vincolo sarà annuale: gli sportivi dilettanti saranno liberi di scegliere, al termine della stagione sportiva, se continuare a prestare o meno la propria attività presso il medesimo sodalizio sportivo, senza trovarsi più vincolati a decisioni arbitrarie delle società.

Se la riforma in esame, fortemente osteggiata da tutte le parti datoriali, risulterà sostenibile o meno solo il tempo saprà dirlo. Quel che è certo è che rappresenta un cambio epocale nel panorama sportivo italiano, elevando la dignità dello sport, finalmente

considerato vero e proprio lavoro a prescindere da una scelta a monte delle Federazioni sportive. Ciò metterà in crisi moltissime società, ed un gran numero di esse sarà probabilmente costretto a chiudere: tuttavia imporre una gestione di tipo aziendale ai sodalizi sportivi di qualunque livello porterà, ad avviso di chi scrive, alla sopravvivenza dei soli modelli virtuosi. Ciò non può che comportare un notevole innalzamento del livello dello sport italiano, a partire dai settori giovanili. E ciò non può che essere auspicabile per chi ami lo sport, nel suo significato più puro.

BIBLIOGRAFIA

- G. AGRIFOGLIO, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi tra professionismo e dilettantismo*, in *Olympialex Review*, 2021, p. 111
- G. AGRIFOGLIO, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D. Lgs., 28 febbraio 2021, n. 36)*, *Rivista Diritto Sportivo*, 2021, pp. 18-22
- G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, *Il lavoro privato*, Giuffrè Editore, 2022, pp. 815-823
- G. ANASTASIO, *Le novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e Sport*, n. 2/2021, pp. 45-49
- S. ANGILERI - C. DI CINTIO, *Nasce il lavoratore sportivo*, in *La riforma dello sport*, Class Editori, 2021
- K. ARRIGHI – F. DE NARDO – P. RENDINA, *Sul corretto inquadramento degli istruttori sportivi*, in *Olympialex*, 1/2021, p. 79
- A. BELLOMO, *Disciplina e funzionalità del c.d. scioglimento del vincolo sportivo*, in *Giustizia Sportiva* n. 1/2005, pp. 3 e ss.
- M. BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, p. 10-16
- N. BORGESE, *Il benessere animale nello sport (Animal welfare in sport)*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, Fascicolo II-2020, pp. 349 e ss.
- A. BOSCATI, *Patto di non concorrenza*, Giuffrè Editore, 2010, p. 126
- L. CANTAMESSA – G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, 2008, p. 150
- M. COLUCCI, *Atti del convegno: L'indennità di formazione nel mondo dello sport. Prima analisi della sentenza "Bernard" della Corte di Giustizia ed il suo impatto sul mondo dello sport*, in *Sports Law and Policy Centre*, 2011, p. 33

- G. DI ROSA, S. LONGO, T. MAUCERI, *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio*, Giappichelli Editore, 2021, p. 245
- F. FERRARO, *Il calciatore tra lavoro professionistico e dilettantismo*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2019, p. 18
- V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 38
- V. FRATTAROLO, *Rapporto di lavoro professionistico*, Giuffrè Editore, 2015
- R. FRECCERO, *Storia dell'educazione fisica e sportiva in Italia*, Torino, 2013, pp. 1-267
- M. FUGAZZA - C.G. LACAITA, *L'istruzione secondaria nell'Italia unita*, 2013, pp. 220-222.
- M. GIUA e L. SANZI, *Il lavoro sportivo professionistico tra previdenza e antinfortunistica*, Halley editore, 2005, pp. 51-52
- A. GUADAGNINO, *Il trattamento previdenziale dei calciatori "non professionisti"*, in *Informazione Previdenziale. Rivista bimestrale dell'avvocatura dell'istituto nazionale della previdenza sociale n. 2, Marzo – Aprile 2003*, p. 421
- G. IANNIRUBERTO, *L'atleta al servizio della società sportiva*, in *Mass. giur. lav.*, 2006, p. 15
- A. LIZZA, *Le ASD e SSD dopo le Riforme del 2021 e 2022*, Simonelli Editore, 2023
- A. MAGLIARO, *Sport e Fisco*, in *Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento*, 2018, pp. 53-54
- A. MANCINI, G. SEPIO, *Per prestazioni entro le 18 ore si al contratto co.co.co.*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 luglio 2022.
- P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2002, pp. 73-74
- P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, Pordenone, 2002, pp. 9-21

- B. NASCIMBENE, *Diritto sportivo (Unione europea)*, in *Enc. Dir., Annali*, X, 2017, pp. 343 ss
- A. PERULLI, *Subordinazione e autonomia*, Tr. BES., t. II, 2007
- G. PESCI, *La psicomotricità funzionale. Scienza e metodologia*, 2011, p. 42
- M. PITTALIS, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corriere giuridico* 6/2021, 2021, pp. 744-750
- P. RAIMONDO, *Elementi di Diritto Privato Sportivo*, Giraldi Editore, 2013, p. 117-118
- M. RINALDI, *Diritto del lavoro 2022*, Key Editore, p. 76
- G. SANDULLI, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci ed ombre a una prima lettura*, in *Olympialex Rewiew*, 2021, pp. 52-63
- M. SFERRAZZA, *Rapporto di lavoro e tutela previdenziale del calciatore non professionista*, in *Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali*, Working paper n. 37/2006, p. 3
- M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, 2012
- L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico critici*, Napoli, 1967.
- D. SERAPIGLIA, *L'uomo nuovo. Sport e corporativismo tra fascismo e cattolicesimo italiano nell'estado novo portoghese tra le due guerre*, in *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporanea*, n. 17, 2019, pp. 235 – 269
- M. VICINI, *Istituzioni di scienze motorie*, Studium Editore, 2017

SITOGRAFIA

F. FABIETTI, *Il contratto di apprendistato per giovani atleti*, in *Rivista Online Fiscosport*, 2022, estratto in data 24/01/2023 tramite il seguente link:
<https://www.fiscosport.it/postfiscosport/in-evidenza/il-contratto-di-apprendistato-per-i-giovani-atleti/>

E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*. in www.studiolubrano.it, 2005

G. SINIBALDI, *La certificazione dei contratti di “lavoro sportivo”*, in *Rivista Online Fiscosport*, 2014, estratto in data 06/12/2022 tramite il seguente link:
<https://www.fiscosport.it/postfiscosport/lavoro-e-previdenza/lavoro/la-certificazione-dei-contratti-di-lavoro-sportivo-a-cura-del-dott-giuliano-sinibaldi-consulente-regionale-fiscosport-marche-pesaro//>

B. STIVANELLO, *Sportivi senza prestazioni occasionali*, in *Rivista Online Fiscosport*, 2022, estratto in data 06/12/2022 tramite il seguente link:
<https://www.fiscosport.it/postfiscosport/in-evidenza/sportivi-senza-prestazioni-occasionali/>

RINGRAZIAMENTI

Il più sentito ringraziamento va al Prof. Stefano Bellomo, per essersi speso sin dal primo momento per la valorizzazione del diritto sportivo all'interno della nostra Facoltà, e al Dott. Gianluca Giampà, per avermi seguito in questo percorso con pazienza e dedizione.

Grazie al Dott. Massimo Righi e al Sig. Giorgio De Togni per la disponibilità e per aver condiviso con me le loro impressioni.

Il mio lavoro è dedicato a Cristina e Paolo, da sempre la mia fonte di ispirazione. Grazie per avermi sempre lasciato libero di scegliere e, anche, di sbagliare, senza farmi mai mancare il vostro supporto.

A Franca, per avermi insegnato dal primo giorno ad essere affamato di conoscenza.

A Marta, senza la quale non sarei la persona che sono.

Alla Batteria, e ai miei Amici più cari, per avermi accompagnato in ogni momento e aiutato in quelli più duri. Siete stati la fonte di spensieratezza che mi ha permesso di non mollare mai, in ogni aspetto della vita.